

PIANO STRUTTURALE COMUNALE



NORME

Elaborato	_____
QS	_____
Scala	



<p><i>Amministrazione Comunale</i></p> <p>Sindaco Giovanni Compiani</p> <p>Assessore all'Urbanistica dott.ssa Carla Danani</p> <p>Responsabile del Procedimento arch. Elena Trento</p>		<p><i>Consulente tecnico/scientifico</i></p> <p>Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Pianificazione</p> <p><i>Laboratorio di Progettazione Ecologica</i> prof. Giorgio Ferraresi</p>		
<p><i>Procedura Amministrativa</i></p> <p>d.p. <i>Deliberazione di Giunta Comunale n.</i></p>		<p><i>in data</i></p>		
<p>Adozione</p> <p><i>Deliberazione di Consiglio Comunale n.</i> in data</p>		<p>Approvazione</p> <p><i>Deliberazione di Consiglio Comunale n.</i> in data</p>		

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I - CONTENUTI DEL PSC	5
Art. 1. Finalità del PSC e i rapporti con i diversi livelli di pianificazione.....	5
Art. 2. Elaborati costitutivi del PSC.....	6
Art. 3. Carta Unica del Territorio	11
Art. 4. Articolazione del PSC: le diverse dimensioni del progetto strutturale.....	11
CAPO II - CORRELAZIONE TRA GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE.....	15
Art. 5. Il Regolamento Urbanistico Edilizio	15
Art. 6. Il Piano Operativo Comunale	15
Art. 7. Gli strumenti di pianificazione settoriale.....	17
CAPO III - ATTUAZIONE DEL PSC	19
Art. 8. Schede di indirizzo progettuale.....	19
Art. 9. Perequazione territoriale	19
Art. 10. Perequazione sociale	20
Art. 11. Intervento soggetto a convenzionamento	21
Art. 12. Definizioni delle destinazioni funzionali	21
Art. 13. Definizione delle grandezze urbanistico – edilizie	21
TITOLO II - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	22
CAPO I – BENI CULTURALI E BENI PAESAGGISTICI	22
Art. 14. Principi di tutela e valorizzazione.....	22
Art. 15. Principi di gestione e salvaguardia del paesaggio	23
CAPO II – GLI ELEMENTI E I SISTEMI DEL PAESAGGIO	24
Art. 16. Unità di paesaggio.....	24
Art. 17. Rete ecologica.....	24
Art. 18. Corsi d’acqua superficiali.....	26
Art. 19. Risorgive e fontanili	27
Art. 20. Le aree boscate	28
Art. 21. Filari, siepi e arbusteti	29
Art. 22. Le strutture dell’insediamento storico: centri storici e cascine di matrice storica rurale	29
Art. 23. La struttura centuriata	30
TITOLO III – LIMITAZIONI E CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO	32
CAPO I – VINCOLI E TUTELE	32
Art. 24. Fascia di rispetto ferroviario	32
Art. 25. Fascia di rispetto stradale	32
Art. 26. Aree di rispetto cimiteriale.....	34
Art. 27. Fascia di rispetto dei gasdotti	35
Art. 28. Fascia di rispetto dagli impianti di depurazione	35
CAPO II - PREVENZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO.....	36
Art. 29. Aree interessate da rischio di incidenti rilevanti.....	36
Art. 30. Disciplina inerente la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	36

CAPO III - PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI	38
Art. 31. Disciplina generale	38
Art. 32. Reticolo idrografico	38
Art. 33. Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.....	40
Art. 34. Fascia B Fascia di esondazione Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	45
Art. 35. Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale	48
Art. 36. Fascia di integrazione dell'ambito fluviale (fascia I)	49
Art. 37. Fascia fluviale di rilevanza locale (fascia L).....	49
Art. 38. Misure di mitigazione del rischio idraulico.....	50
Art. 39. Norme transitorie	51
Art. 40. Protezione dal rischio geologico.....	51
Art. 41. Protezione dal rischio sismico.....	52
Art. 42. Protezione dal fenomeno della subsidenza.....	53
Art. 43. Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.....	53
Art. 44. Zone di Protezione degli acquiferi sotterranei	54
Art. 45. Aree di ricarica della falda	54
TITOLO IV – DISCIPLINA DEI SISTEMI TERRITORIALI	57
CAPO I - PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	57
Art. 46. Articolazione del quadro territoriale strutturale.....	57
Art. 47. Il quadro della proposta progettuale	57
CAPO II. - IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO	58
Art. 48. Il Centro Storico: obiettivi e articolazione delle disposizioni normative	58
Art. 49. Gli insediamenti di matrice storica del territorio rurale	61
CAPO III – IL TERRITORIO RURALE	62
Art. 50. Il territorio rurale: obiettivi e articolazione delle disposizioni normative.....	62
Art. 51. Interventi edilizi non connessi all'attività agricola	65
Art. 52. Interventi assoggettati a convenzionamento	67
CAPO IV - IL TERRITORIO URBANO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE.....	70
Art. 53. Il territorio urbano prevalentemente residenziale: obiettivi e articolazione delle disposizioni normative	70
CAPO V - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE	72
Art. 54. Ambiti specializzati per attività produttive: obiettivi e articolazione delle disposizioni normative.....	72
CAPO VI - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ TERZIARIE E COMMERCIALI	73
Art. 55. Ambiti specializzati per attività terziarie e commerciali: obiettivi e articolazione delle disposizioni normative	73
CAPO VII – DOTAZIONI TERRITORIALI.....	74
Art. 56. Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti	74
Art. 57. Attrezzature e spazi collettivi	74
Art. 58. Infrastrutture per la mobilità: obiettivi e interventi.....	75
Art. 59. Dotazione ecologiche e ambientali.....	77
TITOLO V – LA VALSAT E IL MONITORAGGIO AMBIENTALE.....	78

Art. 60. Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni.....	78
Art. 61. Monitoraggio dell'efficienza del PSC	78
TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE	79
Art. 62. Piani attuativi vigenti.....	79
Art. 63. Titoli edilizi in corso di efficacia.....	79
Art. 64. Accertamento delle superfici	79
Art. 65. Deroghe.....	79

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - CONTENUTI DEL PSC

Art. 1. Finalità del PSC e i rapporti con i diversi livelli di pianificazione

1. Il Piano Strutturale Comunale, di seguito denominato PSC, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo con riguardo all'intero territorio comunale.
2. Il PSC si ispira ai criteri di responsabilità, sostenibilità, partecipazione, adeguatezza, perequazione ed efficienza.
3. Il PSC persegue finalità di tutela, gestione e valorizzazione del paesaggio, di tutela dell'ambiente e dell'identità culturale, di miglioramento qualitativo del sistema insediativo e infrastrutturale, in modo da garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunale.
4. Il PSC promuove la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti.
5. Il PSC, in particolare:
 - a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
 - b) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
 - c) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
 - d) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
 - e) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;
 - f) definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE.
6. Il PSC pianifica gli assetti e le azioni programmatiche, in conformità alle prescrizioni e in coerenza con gli indirizzi dettati dalla pianificazione territoriale regionale e provinciale, in coerenza con quanto contenuto nel Quadro Conoscitivo (QC) e in accordo con gli esiti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT).

Art. 2. Elaborati costitutivi del PSC

1. Il PSC è costituito dal quadro conoscitivo (di seguito denominato QC), dal quadro valutativo propositivo (di seguito denominato QVP) e dal quadro strutturale (di seguito denominato QS).
2. Il QC interpreta il territorio e i processi evolutivi che lo caratterizzano, per cogliere e trasmettere la consapevolezza dei caratteri propri del territorio stesso, della sua complessità e identità. Costituisce il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti degli strumenti di pianificazione comunale, per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e per il monitoraggio del PSC. Il QC del PSC aggiorna e integra i dati contenuti nel QC del Documento Preliminare.
3. Il QVP comprende il contenuto progettuale del PSC, in termini di fondamentali indicazioni di pianificazione della struttura territoriale, secondo una visione strategica.
4. Nel QVP, e in particolare negli elaborati di scenario, sono esplicitate le determinazioni di merito del progetto strategico (qualitative, funzionali, quantitative) che sostanziano le opzioni fondamentali di riferimento, gli obiettivi, le politiche e gli indirizzi progettuali, per insiemi territoriali o ambiti, da approfondire nelle diverse fasi della pianificazione comunale.
5. Il QS individua gli ambiti e le aree da assoggettare a specifica disciplina, gli indirizzi e le direttive al POC, al RUE e alla pianificazione comunale di settore, le disposizioni per l'attuazione della pianificazione urbanistica comunale.
6. La disciplina del QS si articola in:
 - a) indirizzi: esprimono gli obiettivi per i diversi Sistemi ed Ambiti territoriali;
 - b) regole: esprimono criteri per la promozione e il controllo della componente qualitativa delle trasformazioni urbanistico-edilizie del territorio;
 - c) prescrizioni: recepiscono vincoli e tutele di legge e piani sovraordinati e dispongono specifici obblighi e condizioni per le trasformazioni del territorio al fine di garantire la sostenibilità delle trasformazioni previste. Riguardano in particolare gli ambiti e gli elementi a valenza paesistica e di difesa del suolo.
7. Le prescrizioni di cui ai Titoli II e III delle presenti norme, sono conformative della proprietà e incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolandone gli usi e le trasformazioni ammissibili.
8. Gli indirizzi e le regole contenute nel QS non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli: l'esatta perimetrazione degli ambiti del territorio comunale e l'attribuzione dei diritti edificatori, attiene al Piano Operativo Comunale e al Regolamento Urbanistico Edilizio, secondo la rispettiva competenza.
9. Il PSC è composto dai seguenti elaborati:

PSC

1. RELAZIONE

2. NORME

3. ELABORATI GRAFICI

1	QS	01	01	Classificazione per macro ambiti
2	QS	01	02	Classificazione per macro ambiti
3	QS	02	01	Classificazione degli ambiti Comunali
4	QS	02	02	Classificazione degli ambiti Comunali
5	QS	03	01	Vincoli locali e sovraordinati
6	QS	03	02	Vincoli locali e sovraordinati
7	QS	04	01	Schede di indirizzo progettuale
8	QS	05	01	Indirizzi strategici di riqualificazione del Centro Storico
9	QS	06.01	01	Tutele paesaggistico ambientali Fasce di tutela fluviale (PTCP 2008)
10	QS	06.01	02	Tutele paesaggistico ambientali Fasce di tutela fluviale (PTCP 2008)
11	QS	06.02	01	Tutele paesaggistico ambientali Fattibilità geologica alla trasformazione dell'uso del suolo
12	QS	06.02	02	Tutele paesaggistico ambientali Fattibilità geologica alla trasformazione dell'uso del suolo
13	QS	07	01	Rete ecologica locale

VALSAT/VAS

1. VALSAT/VAS DOCUMENTO PRELIMINARE

2. VALSAT/VAS PSC: RAPPORTO AMBIENTALE

3. VALSAT/VAS PSC: SINTESI NON TECNICA

QUADRO CONOSCITIVO

1. RELAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

2. ELABORATI GRAFICI

1	QC	1.1	01	Strutture territoriali: ambiti fisiografici ed emergenze naturalistiche
2	QC	1.1	02	Sistemi della mobilità alla scala vasta
3	QC	2.1	01	Unità di paesaggio
4	QC	2.1	02	Principali elementi ed ambiti di tutela ambientale, paesistica e storico culturale

5	QC	2.1	03		Ambiti di valorizzazione e gestione ambientale del territorio
6	QC	2.1	04		Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale
7	QC	2.2	01		Strutture insediative e tracciati
8	QC	2.3	01		La struttura della produzione nella provincia di Piacenza: quoziente di localizzazione del settore industria (macchine ed apparecchi meccanici)
9	QC	2.3	02		La struttura della produzione nella provincia di Piacenza: quoziente di localizzazione del settore trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
10	QC	2.3	03		La struttura della produzione nella provincia di Piacenza: quoziente di localizzazione del settore industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
11	QC	2.3	04		La struttura della produzione nella provincia di Piacenza: quoziente di localizzazione del settore commercio all'ingrosso
12	QC	2.3	05		I luoghi dell'intrattenimento e l'offerta turistico-ricettivo nelle province di Piacenza e Parma
13	QC	2.3	06		Polarità commerciali e multiplex nelle province di Piacenza e Parma: strutture esistenti e in progetto
14	QC	2.3	07		La struttura coommerciale nelle province di Piacenza e Parma: gli addetti del commercio al dettaglio
15	QC	2.3	08		I mercati su aree pubbliche nel bacino gravitazionale di Fiorenzuola d'Arda
16	QC	2.4	01		Rapporto 2004 sul sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna
17	QC	2.5	01		Sistemi della mobilità
18	QC	2.6	01		Sintesi delle pianificazioni urbanistiche comunali
19	QC	2.6	02		Difesa idrogeologica e della rete idrografica Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) del Bacino del fiume Po
20	QC	2.6	03		Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica
21	QC	2.6	04		Disciplina del governo del territorio: prescrizioni di interesse sovralocale e di settore
22	QC	2.6	05		Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti
23	QC	3.1.1			Assetto idrogeologico: relazione
24	QC	3.1.1	01a		Assetto idrogeologico: Geologia
25	QC	3.1.1	01b		Assetto idrogeologico: Geologia
26	QC	3.1.1	02a		Assetto idrogeologico: Geomorfologia
27	QC	3.1.1	02b		Assetto idrogeologico: Geomorfologia
28	QC	3.1.1	03a		Assetto idrogeologico: Idrogeologia e vulnerabilità degli acquiferi
29	QC	3.1.1	03b		Assetto idrogeologico: Idrogeologia e vulnerabilità degli acquiferi
30	QC	3.1.1	04		Assetto idrogeologico: Litologia e litotecnica
31	QC	3.1.1	05a		Tutele paesistico ambientali : rischio sismico
32	QC	3.1.1	05b		Assetto idrogeologico: rischio sismico
33	QC	3.1.1	06		Assetto idrogeologico:pedologia
34	QC	3.1.1	07		Assetto idrogeologico: permeabilità superficiale
35	QC	3.1.2	01		Opere di urbanizzazione primaria: rete idrica
36	QC	3.1.2	02		Opere di urbanizzazione primaria: rete fognaria
37	QC	3.1.2	03		Opere di urbanizzazione primaria: rete di distribuzione del gas
38	QC	3.1.2	04		Opere di urbanizzazione primaria: rete di distribuzione dell'energia elettrica e illuminazione pubblica
39	QC	3.1.2	05		Stato di attuazione degli ambiti per attrezzature e infrastrutture di interesse pubblico
40	QC	3.1.2	06		Indagine sui Servizi alla persona e alla famiglia per l'istruzione e la cultura

41	QC	3.1.3	01		I luoghi della produzione a scala comunale: le prime 50 imprese private esistenti e le aree dismesse e in via di dismissione
42	QC	3.1.3	02		Rilievo dell'offerta commerciale locale: le medie e grandi strutture di vendita
43	QC	3.1.3	03a		Rilievo dell'offerta del terziario commerciale locale: elementi sinergici
44	QC	3.1.3	03b		Rilievo dell'offerta del terziario commerciale locale: elementi sinergici (centro storico)
45	QC	3.1.3	04		Rilievo dell'offerta del terziario commerciale locale: elementi non sinergici
46	QC	3.1.3	05		Ambiti di potenziale consolidamento e sviluppo dell'offerta commerciale locale
47	QC	3.1.4	01		Indagine statistica
48	QC	3.1.5	01		Indagine sul sistema viabilistico infrastrutturale Piano Generale del Traffico Urbano: sintesi delle indicazioni principali
49	QC	3.1.5	02		Sistema della mobilità amichevole
50	QC	3.1.6	01		Indagine cartografica: Carta topografica d'Italia - Istituto Geografico Militare - levata del 1870
51	QC	3.1.6	02		Indagine cartografica storica: Catasto dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, Ducato di Piacenza
52	QC	3.1.6	03		Indagine cartografica storica: Centro Storico catasto 1820
53	QC	3.1.6	04		Indagine cartografica storica: Catasto dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, Ducato di Piacenza. Aggiornamento Luglio 1873
54	QC	3.1.6	05		Indagine cartografica storica: Nuovo Catasto 1949-1951
55	QC	3.1.6	06		Ricostruzione delle tracce della centuriazione nel territorio di Fiorenzuola d'Arda, base cartografica IGM "prima levata"
56	QC	3.1.6	07		Indagine documentale: elementi di storia urbana
57	QC	3.1.6.1	01		Indagine conoscitiva del sistema insediativo: analisi e catalogazione del centro storico
58	QC	3.1.6.2	01		Indagine conoscitiva del sistema insediativo: analisi e catalogazione del patrimonio edilizio rurale
59	QC	3.1.6.2	01	Quadrante I	Indagine conoscitiva del sistema insediativo: analisi e catalogazione del patrimonio edilizio rurale
60	QC	3.1.6.2	01	Quadrante II	Indagine conoscitiva del sistema insediativo: analisi e catalogazione del patrimonio edilizio rurale
61	QC	3.1.6.2	01	Quadrante III	Indagine conoscitiva del sistema insediativo: analisi e catalogazione del patrimonio edilizio rurale
62	QC	3.1.6.2	01	Quadrante VI	Indagine conoscitiva del sistema insediativo: analisi e catalogazione del patrimonio edilizio rurale
63	QC	3.1.7	01		Disciplina urbanistica comunale "P.R.G. 1997": classificazione del territorio
64	QC	3.1.7	02		Disciplina urbanistica comunale "P.R.G. 1997": zone, sistemi ed elementi oggetto di tutele
65	QC	3.1.7	03		Disciplina urbanistica comunale "P.R.G. 1997": stato di attuazione degli ambiti assoggettati a pianificazione esecutiva
66	QC	3.1.7	04		Il sistema insediativo previsto dal "P.R.G. 1997"
67	QC	3.1.8	01		Ortofoto aerea
68	QC	3.1.8	02		Rilievamento satellitare
69	QC	3.2.1	01		Paesaggi rurali e naturalità
70	QC	3.2.1	02		Interpretazione degli aspetti ecosistemici
71	QC	3.2.2	01		La struttura della produzione agraria
72	QC	3.2.2	02		Canali e tubazioni
73	QC	4.2.1	01		Interazione con il sapere locale Interpretazione metodologica
74	QC	4.2.1	02		Interazione con il sapere locale Repertori del processo

3. REPERTORIO FOTOGRAFICO

QUADRO VALUTATIVO DI PROGETTO

1. ELABORATI GRAFICI

1	QVP	1.1	01a	Sistema territoriale: stato attuale e tendenze evolutive pianificate
2	QVP	1.1	01b	Sistema territoriale: stato attuale e tendenze evolutive pianificate
3	QVP	1.1	02a	Sistema paesistico - ambientale: ambiti territoriali strategici di tutela e riqualificazione
4	QVP	1.1	02b	Sistema paesistico - ambientale: ambiti territoriali strategici di tutela e riqualificazione
5	QVP	1.1	03a	Sistema insediativo: ambiti territoriali strategici di trasformazione
6	QVP	1.1	03b	Sistema insediativo: ambiti territoriali strategici di trasformazione
7	QVP	1.1	04	Sistema insediativo: individuazione delle scelte strategiche di piano e delle soluzioni localizzative alternative
8	QVP	1.1	05a	Sistema territoriale: articolazione delle scelte di assetto complessivo
9	QVP	1.1	05b	Sistema territoriale: articolazione delle scelte di assetto complessivo
10	QVP	1.1	06	Sistema territoriale: sintesi di assetto complessivo
11	QVP	1.1	07	Sistema territoriale: individuazione delle scelte strategiche di piano in rapporto alle aree di attenzione ambientale

SCENARIO

1. ELABORATI GRAFICI

1	S	1.1	01	Scenario: Mappa delle regole territoriali
2	S	1.1	02a	Scenario: proposta base e indicazione delle azioni trasformatrici strategiche
3	S	1.1	02b	Scenario: proposta base e indicazione delle azioni trasformatrici strategiche
4	S	1.1	03a	Scenario: prefigurazione delle scelte progettuali
5	S	1.1	03b	Scenario: prefigurazione delle scelte progettuali
6	S	1.1	04	Scenario territoriale: coerenze delle azioni di trasformazione e tutela in rapporto alla valorizzazione ambientale di area vasta
7	S	2.1	01	Esiti del processo partecipativo: carta di sintesi degli indirizzi metaprogettuali

DOCUMENTO PRELIMINARE

1. Documento Preliminare

10. In caso di contrasto e di difformità con altri provvedimenti o normative comunali adottate antecedentemente al PSC, valgono le presenti Norme con i relativi elaborati grafici.
11. In caso di non corrispondenza tra la prescrizione normativa ed elaborati grafici, prevalgono le destinazioni normative.

12. In caso di non corrispondenza tra gli elaborati grafici, prevalgono quelli in scala di maggior dettaglio.
13. Per quanto non specificatamente previsto nelle presenti norme si rimanda alla LR. 20/2000.

Art. 3. Carta Unica del Territorio

1. Il PSC recepisce e coordina le prescrizioni relative ad uso del suolo ed ai vincoli territoriali, paesaggistici e ambientali, che derivano da piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi o da previsioni legislative.
2. L'insieme delle indicazioni contenute nella cartografia di progetto (approvata contestualmente all'approvazione del PSC con Delibera di Consiglio Comunale) costituiscono la Carta unica del territorio e sono l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatte salve le prescrizioni ed i vincoli sopravvenuti.
3. La Carta Unica del Territorio è modificata con Delibera di Consiglio Comunale, in caso di modifica dei vincoli e dei rispetti da parte di piani e leggi sovraordinate.

Art. 4. Articolazione del PSC: le diverse dimensioni del progetto strutturale

1. I contenuti del PSC sono organizzati secondo tre distinte dimensioni al fine di esplicitare compiutamente i contenuti strutturali della pianificazione urbanistica comunale.
2. Al primo livello il territorio comunale è classificato per sistemi territoriali:
 - a. territorio rurale: è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato, caratterizzato dalla necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte alla salvaguardia di valori naturali, ambientali e paesaggistici con politiche volte a garantire lo sviluppo delle attività agricole. Riguarda tutte le porzioni di territorio comunale esterne ai centri abitati. In questo senso risultano compresi nel territorio rurale anche gli insediamenti realizzati in funzione della conduzione del fondo e destinati alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività agricole, e le infrastrutture minori per la mobilità oltre i limiti di individuazione dei centri abitati;
 - b. territorio urbanizzato: è costituito dalle aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi. Sono classificate come territorio urbanizzato le porzioni di territorio comunale ricomprese all'interno dei perimetri di identificazione dei centri abitati o caratterizzati dalla prevalente presenza di manufatti ed elementi infrastrutturali. Oltre ai nuclei abitati appartengono al territorio urbanizzato anche le maggiori infrastrutture per la mobilità, autostrada e relativi sistemi di intersezione, linee ferroviaria ordinaria e TAV, e gli insediamenti produttivi che abbiano carattere di continuità e consistenza

rilevante; sono comprese inoltre le aree interessate da Piani Urbanistici Attuativi, adottati e approvati in attuazione del PRG previgente, e non ancora realizzati;

- c. territorio urbanizzabile: è costituito dalle porzioni di territorio comunale oggetto di trasformazione finalizzata alla realizzazione di nuovi insediamenti. Riguarda l'insieme degli interventi di nuova urbanizzazione.

3. Al secondo livello, i sistemi territoriali sono articolati in ambiti, differenziati in ragione delle diverse specifiche strutturali e delle differenti azioni di pianificazione comunale.

4. Nel territorio rurale sono individuati:

- a. ambiti di valore naturale e ambientale: ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale. Comprendono l'asta fluviale del torrente Arda e le relative aree di pertinenza fluviale caratterizzate da vegetazione spondale;
- b. ambiti agricoli di rilievo paesaggistico: sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo. Comprendono le porzioni di territorio comunale che rinforzano le funzioni paesistiche del reticolo idrico. La loro delimitazione, assumendo un carattere prevalentemente paesistico, è costituita dall'insieme di elementi, ad elevata naturalità o antropici, presenti sul territorio e ritenuti significativi nel determinare i caratteri del paesaggio rurale di Fiorenzuola d'Arda;
- c. ambiti ad alta vocazione produttiva agricola: riguarda le aree idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione. Comprende le aree della produzione agraria caratterizzate dalla prevalente presenza di attività colturali;
- d. ambiti agricoli periurbani: riguarda le parti del territorio limitrofe ai centri urbani ovvero quelle intercluse tra più aree urbanizzate, aventi una elevata contiguità insediativa;
- e. insediamenti e infrastrutture del territorio rurale: sono costituiti dagli edifici aziendali funzionali alla produzione agricola;
- f. dotazioni ecologico ambientali: costituiscono specifici ambiti dello spazio aperto che svolgono un ruolo attivo nella mitigazione ambientale delle principali infrastrutture per la mobilità. La principale area dedicata a questa funzione di riequilibrio ecologico è localizzata lungo il sistema autostradale e il sistema sistema Alta Velocità/Alta Capacità;
- g. impianti tecnologici: infrastrutture e attrezzature di servizio o interesse pubblico esterne agli ambiti urbanizzati quali impianti di depurazione, pozzi ed impianti di captazione delle acque, impianti per la trasformazione e

la distribuzione dell'energia elettrica, cabine per il trattamento dei gas combustibili, centrali telefoniche.

5. Nel territorio urbanizzato sono individuati:
 - a. centri storici: comprendono i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi ineditati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica. Oltre al centro storico del capoluogo sono stati individuati i nuclei di Baselica Duce e di S. Protaso;
 - b. ambiti urbani consolidati: riguardano le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione. Comprendono i tessuti insediativi di recente formazione che individuano i centri edificati continui con funzioni insediate prevalentemente residenziali;
 - c. ambiti specializzati produttivi di rilevanza comunale: riguardano le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive.
 - d. ambiti di riqualificazione: comprendono i tessuti urbanizzati per i quali il PSC prevede specifici interventi di riqualificazione, formale, morfologica, funzionale. Sono ulteriormente distinti in rapporto alle funzioni prevalentemente insediabili:
 - e. ambiti prevalentemente residenziali;
 - f. ambiti specializzati produttivi.
 - g. ambiti per servizi: riguardano le attrezzature e spazi collettivi che costituiscono il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. Comprende i servizi non a diretto servizio dell'insediamento, siano essi di proprietà pubblica o privati purché assolvano compiti di interesse generale. Tali ambiti costituiscono la componente più rilevante della "città pubblica". Sono esclusi da tali ambiti le aree per la sosta veicolare e per il verde di quartiere diffuse nei tessuti consolidati.
6. Nel territorio urbanizzato sono altresì ricompresi le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, intesi quali gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti.
7. Riguardano, in particolare, le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
 - a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;

- b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
- e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
- f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.

8. Nel territorio urbanizzabile sono individuati:

- a) ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali: comprendono le porzioni di territorio nelle quali il PSC propone specifici interventi per nuove edificazioni e infrastrutturazioni;
- b) ambiti specializzati per attività commerciali: comprendono le aree di nuovo insediamento con funzioni insediabili prevalentemente commerciali;
- c) ambiti specializzati produttivi di rilevanza comunale: comprendono le aree di nuovo insediamento con funzioni insediabili prevalentemente produttive.
- d) ambiti per aree ecologicamente attrezzate: riguarda gli ambiti specializzati per attività produttive dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire prestazioni particolarmente elevate per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
- e) ambiti per servizi: riguardano le attrezzature e spazi collettivi che costituiscono il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. Comprende i servizi non a diretto servizio dell'insediamento, siano essi di proprietà pubblica o privati purché assolvano compiti di interesse generale. Tali ambiti costituiscono la componente più rilevante della "città pubblica". Sono esclusi da tali ambiti le aree per la sosta veicolare e per il verde di quartiere diffuse nei tessuti consolidati.

9. Al terzo livello, sono individuate le aree e i beni interessati dall'insieme dei vincoli e delle tutele sovraordinati che condizionano gli interventi di trasformazione territoriale. Sono individuate, inoltre, le fasce di rispetto previste dalle legislazioni nazionali quali quelle stradale, ferroviaria, cimiteriale, per gli impianti di depurazione delle acque ed altre di analogo valore.

CAPO II - CORRELAZIONE TRA GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Art. 5. Il Regolamento Urbanistico Edilizio

1. Il Regolamento Urbanistico Edilizio (di seguito denominato RUE) con i relativi allegati cartografici e documentali contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il RUE contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.
2. Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, disciplina:
 - a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
 - b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
 - c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.
3. Il RUE contiene inoltre:
 - a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro computo;
 - b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
 - c) le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

Art. 6. Il Piano Operativo Comunale

1. Il Piano Operativo Comunale (di seguito denominato POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.
2. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.
3. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti:
 - a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
 - b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
 - c) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;
 - d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;

- e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica, le forme di compensazione ambientale ai sensi dell'art 67 comma 9 del PTCP 2007 per l'attuazione della rete ecologica locale;
 - f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.
4. Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC, applica criteri di perequazione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 secondo le modalità previste dalle presenti norme.
 5. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali di cui al comma 1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.
 6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 della LR 20/2000, nonché la realizzazione di dotazioni ecologiche o servizi ambientali nell'ambito agricolo perturbano ai sensi del comma 4 art. A-20 della LR: 20/2000.
 7. Il POC può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso società aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19.
 8. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.
 9. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti:
 - a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della legge regionale. 5 luglio 1999, n. 14;
 - b) dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.
 10. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate e integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT).
 11. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC, il Comune può attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi

dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.

12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del POC che assume il valore e gli effetti del PUA, comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.
13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al POC, secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
14. Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

Art. 7. Gli strumenti di pianificazione settoriale

1. Il PSC costituisce il riferimento di orientamento generale delle politiche comunali in materia di governo del territorio.
2. I piani e i programmi comunali di settore, con valenza o interesse territoriale, sviluppano e specificano gli obiettivi stabiliti dal PSC per i campi di rispettiva competenza: a tale fine l'Amministrazione comunale verifica i piani e i programmi di settore vigenti, di iniziativa e approvazione comunale, provvedendo dove necessario al loro adeguamento in relazione agli obiettivi del PSC.
3. Nel rispetto del vigente ordinamento Comunitario, Statale e Regionale, le trasformazioni del territorio sono comunque assoggettate alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione generale e settoriale di interesse nazionale, regionale, provinciale secondo la rispettiva competenza.
4. Le trasformazioni del territorio sono altresì assoggettate alla disciplina prevista dai Piani o Regolamenti comunali che disciplinano le tematiche edilizie, igienico-sanitarie, della mobilità, dell'inquinamento acustico e atmosferico, del commercio e di altre materie settoriali.
5. I principali piani comunali di settore con valenza o interesse territoriale sono:
 - a) Piano delle Attività Estrattive (PAE): è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE secondo quanto stabilito dalla normativa regionale di settore (LR 17/91), assumendo l'obiettivo di garantire lo sviluppo sostenibile ed il rispetto delle compatibilità ambientali e paesaggistiche. Il PAE individua le aree da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dalla normativa regionale, e le relative quantità estraibili e le destinazioni finali delle aree

- oggetto delle attività estrattive, nonché le modalità di coltivazione e di sistemazione finale delle cave e la viabilità per il trasposto degli inerti. Individua inoltre gli impianti per il recupero degli inerti da demolizione;
- b) Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC): rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle trasformazioni territoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed il miglioramento del clima acustico all'interno del territorio urbano;
 - c) Piano Urbano del Traffico (PUT): si propone il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta) e di sicurezza stradale (riduzione degli incidenti) e fornisce indicazioni in merito alla mobilità pedonale (aree pedonali e zone a traffico limitato);
 - d) Piano annuale per gli impianti di telefonia mobile (PTM): è redatto sulla base delle proposte di localizzazione formulate dai soggetti gestori interessati, in ottemperanza alle indicazioni dalla normativa sovraordinata (LR 30/2000 e s. m. i.);
 - e) Piano di risanamento della qualità dell'aria (PRA): ha la finalità di individuare le azioni per un miglioramento della qualità dell'aria, definendo le misure comportamentali e strumentali per ridurre l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare e dalle immissioni industriali e civili;
6. Eventuali altri piani di settore dovranno attuarsi nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del PSC.

CAPO III - ATTUAZIONE DEL PSC

Art. 8. Schede di indirizzo progettuale

1. Le Schede di Indirizzo Progettuale di cui alla tavola QS 04.01 del presente PSC, definiscono per gli ambiti di trasformazione strategica, gli indici urbanistico-edilizi, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva.
2. Le Schede di Indirizzo Progettuale, inoltre, esprimono gli elementi di indirizzo della progettazione urbanistica, e assumono il valore di atti prodromici alla formazione della pianificazione attuativa.
3. I riferimenti alla dotazione quantitativa di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, commisurata all'entità degli insediamenti da assicurare negli ambiti di trasformazione strategica, sono specificati e articolati dal POC.
4. Il PSC all'interno delle aree di trasformazione, utilizza gli indici urbanistici di seguito elencati:
 - a. ST= Superficie Territoriale; l'area degli ambiti di progetto e delle aree di compensazione, comprendente la superficie fondiaria e le relative aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b. SLU= Superficie lorda Utile; la somma delle superfici lorde agibili e/o abitabili di tutti i piani fuori e dentro terra;
5. E' compito del RUE dettagliare maggiormente la definizione degli indici di cui al comma 4 e definire le modalità di calcolo degli stessi;

Art. 9. Perequazione territoriale

1. Al fine di promuovere il concorso dei soggetti privati al miglioramento delle condizioni territoriali ed ecologiche, il PSC prevede azioni di perequazione territoriale.
2. Tali azioni prevedono, per gli interventi di trasformazione strategica individuati nelle schede di indirizzo progettuale, la cessione di aree per la realizzazione degli obiettivi di qualità individuati dall'Amministrazione comunale. La commisurazione minima di tali aree è specificatamente definita, in ragione delle differenti funzioni qualificanti i diversi ambiti strategici, nelle schede di indirizzo progettuale. Le aree da cedere devono essere scelte tra quelle specificatamente individuate dagli atti del PSC; in alternativa alla cessione, è ammessa, limitatamente alle aree esterne al progetto di qualità territoriale individuate per i singoli ambiti nelle schede di

indirizzo progettuale, la monetizzazione delle aree, con le modalità stabilite dal RUE. Il RUE dovrà stabilire in concreto, la modalità di determinazione del valore unitario di monetizzazione e il valore delle aree individuate come obiettivi dell'amministrazione comunale.

3. L'attivazione delle azioni di perequazione territoriale, non concorre al soddisfacimento della dotazione di servizi ordinariamente prevista per gli insediamenti.
4. La perequazione prevede l'identificazione di tre quote per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti:
 - un primo livello è quello relativo alla cessione, o monetizzazione dove consentito, dei livelli minimi previsti dalla L.R. in rapporto alle funzioni insediabili:
 - o 30 mq ogni abitante teorico nei comparti residenziali, dove ogni 100 mc si prevede l'insediamento di un abitante;
 - o 15% della superficie territoriale per gli insediamenti produttivi;
 - o 100% della superficie realizzabile per gli insediamenti terziari e commerciali.
 - un secondo livello, che è stato valutato in una quota pari a 20 mq./abitante teorico insediabile calcolata sugli ambiti residenziali; negli ambiti commerciali o a funzione mista sono state individuate perlopiù misure di compensazione specifiche; negli ambiti produttivi si è "convertita" la quota di standard aggiuntivo in standard di qualità ambientale all'interno del comparto medesimo che rimane di proprietà privata.
 - un terzo livello, applicato ai soli ambiti residenziali, che consente l'acquisizione di aree disponibili all'utilità pubblica all'interno dei comparti.

Art. 10. Perequazione sociale

1. Al fine di promuovere il concorso dei soggetti privati alla realizzazione di un patrimonio di alloggi di edilizia sociale a servizio della collettività, il PSC disciplina azioni di perequazione sociale. Tali azioni prevedono, per gli ambiti di trasformazione strategica residenziali individuati nelle schede di indirizzo progettuale, la cessione di aree per la realizzazione di edilizia sociale.
2. La commisurazione minima di tali aree è specificatamente definita, nelle schede di indirizzo progettuale.
3. Nei casi specificatamente stabiliti dalle Schede di Indirizzo Progettuale, in alternativa alla cessione delle aree è prevista la monetizzazione della quota preordinata con le modalità stabilite dal RUE. Il RUE dovrà stabilire, in concreto, la modalità di determinazione del valore unitario di monetizzazione.
4. L'attivazione delle azioni di perequazione sociale, non concorre al soddisfacimento della dotazione di servizi ordinariamente prevista per gli insediamenti.

Art. 11. Intervento soggetto a convenzionamento

1. L'intervento soggetto a convenzionamento è lo strumento previsto dal PSC per l'attuazione dei casi specificatamente individuati al Capo III del Titolo IV delle presenti norme, al fine di governare, per gli aspetti paesistici, territoriali e di dettaglio planovolumetrici, le azioni di trasformazione e valorizzazione delle unità edilizie ricomprese nel territorio rurale.
2. L'intervento soggetto a convenzionamento comporta la stipula di convenzione pubblica o atto unilaterale d'obbligo, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per le cessioni gratuite o gli asservimenti all'uso pubblico delle aree necessarie per l'urbanizzazione, ove necessario, e per le determinazioni di dettaglio progettuale finalizzate al perseguimento dell'obiettivo prioritario di tutela e valorizzazione degli ambiti rurali.
3. L'intervento soggetto a convenzionamento può prevedere il concorso di diversi soggetti attuatori e può prevedere che gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia possano essere realizzati per diversi lotti funzionali, a condizione che la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo relativo al primo intervento, ne preveda il coordinamento progettuale.

Art. 12. Definizioni delle destinazioni funzionali

1. Il PSC, per i diversi ambiti che qualificano il territorio comunale, individua le vocazioni funzionali principali: al fine di conseguire l'obiettivo di polifunzionalità degli insediamenti, il POC e il RUE per le rispettive competenze, articolano lo spettro delle funzioni ammesse nei diversi ambiti territoriali.

Art. 13. Definizione delle grandezze urbanistico – edilizie

1. I riferimenti agli indici urbanistici e ai parametri edilizi utilizzati nelle presenti norme, sono espressi utilizzando il parametro Superficie utile lorda (Sul); fino all'entrata in vigore del RUE, che contiene la precisa definizione di Sul, il parametro si misura con le modalità stabilite dalla vigente strumentazione urbanistica ed edilizia.
2. Qualora le indicazioni normative del PSC si riferiscano al termine volume, per esso si intende il prodotto tra la Sul e l'altezza virtuale interpiano pari a metri 3,00. Il RUE definisce in maniera puntuale e definitiva tale parametro.

TITOLO II - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

CAPO I – BENI CULTURALI E BENI PAESAGGISTICI

Art. 14. Principi di tutela e valorizzazione

1. Il patrimonio culturale, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
3. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, anche da parte delle persone diversamente abili e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
4. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
5. I beni culturali sono assoggettati alle misure di protezione e conservazione di cui alla parte seconda, Titolo I, Capo III del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
6. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
7. I beni paesaggistici sono assoggettati al controllo e alla gestione di cui alla parte terza, Titolo I, Capi IV e V del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Art. 15. Principi di gestione e salvaguardia del paesaggio

1. Il PSC assume il concetto di paesaggio definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14, *quale determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.*
2. Gli obiettivi generali del PSC, in materia di paesaggio sono:
 - a. tutelare e conservare i beni, i luoghi e i valori riconosciuti;
 - b. promuovere l'identità locale nel rispetto del principio di sostenibilità;
 - c. riqualificare condizioni di compromissione e di degrado;
 - d. indirizzare e coordinare le azioni locali e settoriali di tutela e valorizzazione del paesaggio.
3. Il PSC individua la gestione del paesaggio come finalità prioritaria, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, per orientare e armonizzare le trasformazioni indotte dai processi di sviluppo sociali, economici e ambientali verso azioni condivise e compatibili.
4. Il PSC promuove la salvaguardia del paesaggio mediante azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici, giustificate dal valore di patrimonio identitario.
5. Gli indirizzi e le finalità espresse nel PSC costituiscono il riferimento anche per la valutazione della sensibilità dei luoghi in relazione all'esame paesaggistico dei progetti.

CAPO II – GLI ELEMENTI E I SISTEMI DEL PAESAGGIO

Art. 16. Unità di paesaggio

1. Il PSC articola il territorio comunale in unità di paesaggio locali (tavola QC 02.01) con caratteristiche paesistico-territoriali e percettive riconoscibili, al fine di promuovere la qualità del paesaggio e del territorio come elemento di identità sociale ed ambientale e come risorsa per lo sviluppo.
2. In riferimento alle caratteristiche specifiche dei contesti paesistici interessati, la definizione progettuale delle trasformazioni promosse dallo strumento urbanistico è mirata a:
 - a.mantenimento e miglioramento delle componenti significative e delle loro reciproche relazioni, ottimizzandone la percezione;
 - b. riqualificazione delle situazioni di degrado e ridefinizione delle relazioni fisiche e /o percettive tra componenti significative esistenti e di nuova realizzazione;
 - c.introduzione di nuove componenti significative e di nuove relazioni fisiche e/o percettive capaci di arricchire e caratterizzare i contesti di appartenenza;
3. Gli studi di impatto ambientale e gli studi per la procedura di verifica (screening), redatti in applicazione alle indicazioni della normativa nazionale e regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale, devono verificare la coerenza degli interventi proposti con gli elementi fisici, biologici ed antropici caratterizzanti l'unità di paesaggio nella quale ricadono.

Art. 17. Rete ecologica

1. Il PSC individua nella tavola QS 07.01 la rete ecologica locale. La rete ecologica locale del Comune di Fiorenzuola d'Arda assume gli obiettivi e le componenti dello schema Direttore della rete ecologica provinciale e ne articola ed approfondisce l'articolazione funzionale ed ambientale alla scala comunale garantendo (Art. 67 comma 6 (D) N.T.A. del P.T.C.P.):
 - a) La salvaguardia dei biotopi e delle cenosi vegetali di interesse naturalistico presenti;
 - b) La continuità degli elementi portanti della rete ecologica di rilevanza territoriale;
 - c) La valorizzazione dei territori rurali in qualità di aree a connettività diffusa con particolare riferimento agli ambiti periurbani;
 - d) Il rafforzamento del sistema del verde urbano come sistema continuo e integrato di spazi di rigenerazione ambientale ad alta densità di vegetazione.

2. Gli elementi della rete ecologica locale costituiscono riferimento per gli interventi di compensazione ambientale ai sensi dell' Art. 67 comma 9 (I) N.T.A. del P.T.C.P.
3. Per l'attuazione degli interventi si farà riferimento alle indicazioni del PTCP e delle specifiche linee guida che saranno predisposte dall'Amministrazione Provinciale.
4. Gli elementi costitutivi della rete ecologica locale sono i seguenti:

a) Corridoi ecologici primari fluviali di valenza sovra comunale-

Costituiscono la specificazione locale dei corridoi Ecologici fluviali primari dello schema direttore della rete ecologica provinciale e riguardano il corso del T.Arda e del T.Chiavenna e rappresentano i principali assi di connettività di rilevanza territoriale. Il ruolo di tali corridoi è quello di massimizzare la loro funzionalità ecosistemica attraverso la messa in atto di interventi di riqualificazione e di ricostruzione di habitat acquatici e perifluviali anche attraverso azioni di miglioramento dell'assetto idromorfologico. In questi ambiti tutti gli interventi devono concorrere alla attuazione di questo obiettivo; il corridoio ecologico costituisce quindi condizionamento allo svolgimento di attività e alla redazione di progetti di trasformazione. Le attività svolte all'interno dei corridoi dovranno essere concordate con l'A.C. al fine di definirne i limiti di compatibilità considerando anche i contenuti del PTCP e delle specifiche linee guida che saranno predisposte dall'Amministrazione Provinciale.

Il corridoio dell'Arda rappresenta asse fondante del Parco fluviale istituito dall'A.C..

b) Corridoi su corsi d'acqua di valenza locale

Costituiscono la rete locale di corridoi basata sul sistema idrografico minore formato da corsi d'acqua a prevalente funzione mista e rappresenta, integrata con gli elementi di cui al punto 3 successivo, il sistema di innervazione e di connettività prevalente del territorio comunale. Questo sistema mette in rete anche i fontanili e le risorgive presenti in ambito comunale. Il ruolo di questo sistema è quello di implementare la funzionalità ecologica della rete minore temperando le esigenze della loro funzionalità idraulica ed irrigua con quelle del miglioramento della funzionalità eco paesistica dello spazio rurale. I fontanili e le risorgive saranno oggetto di specifici piani di mantenimento e riqualificazione.

Il miglioramento della funzionalità eco paesistica sarà quindi ottenuto attraverso la definizione di interventi sugli alvei e sulle loro pertinenze in modo da ridurre le criticità attuali (idrauliche, idroqualitative) concordati con i soggetti gestori delle acque e degli alvei e con i proprietari dei fondi interessati. Ogni tratto di corridoio dovrà quindi essere oggetto di specifica progettazione.

c) Elementi lineari di connessione di valenza locale da conservare e/o formare
 Costituisce il sistema delle siepi e dei filari dello spazio rurale e partecipa col precedente alla formazione della rete ecopaesaggistica comunale. La rete ecologica

locale promuove il mantenimento delle attuali alberature, la loro riqualificazione e implementazione al fine di formare un sistema più diffuso e continuo. Ogni tratto di corridoio dovrà quindi essere oggetto di specifica progettazione concordata con i proprietari dei fondi e con i diversi soggetti competenti.

d) **Ambiti di inserimento delle infrastrutture**

Sono fasce territoriali collocate in fregio alle principali infrastrutture che interessano il territorio comunale. Hanno la finalità di migliorare l'inserimento ambientale di tali opere; ospitano al loro interno gli interventi di mitigazione e compensazione già previsti dai progetti di ogni singola infrastruttura e definiscono ambiti per ospitare ulteriori opere di inserimento ambientale per la riduzione delle criticità residue o per ridurre eventuali criticità che possono insorgere successivamente in funzione anche dello sviluppo delle attività sul territorio. Eventuali trasformazioni urbane che interessano tali fasce dovranno considerare la messa in atto di provvedimenti di riduzione delle future criticità potenziali privilegiando gli interventi che massimizzano il ruolo ecosistemico e paesaggistico.

e) **Aree per compensazione ecologica degli ambiti urbanizzabili**

All'interno dei corridoi ecologici primari sono individuate di massima le aree potenzialmente assoggettabili a interventi di ricostruzione di habitat utili al miglioramento della funzionalità ecologica del corridoio. Queste aree costituiscono riferimento per l'attuazione di provvedimenti di compensazione ecologica degli ambiti urbanizzabili; tali interventi saranno oggetto di specifica progettazione concordata con l'A.C. con le autorità idrauliche, con tutte le altre autorità e con i proprietari dei fondi; potranno altresì essere individuati interventi compensativi nelle altre aree appartenenti al corridoio fluviale. Le aree per la compensazione ecologica costituiscono inoltre riferimento per gli interventi di mitigazione e compensazione legati ad altre eventuali opere che interessano il corridoio fluviale.

f) **Aree di riqualificazione di frangia**

A queste aree è affidato il ruolo di migliorare l'assetto ecopaesaggistico delle aree di frangia urbana attraverso la realizzazione di sistemi lineari (siepi e filari) posti negli spazi rurali al margine dell'edificato ed interni alla tangenziale; concorrono altresì alla riduzione delle criticità da questa indotte rispetto la tessuto residenziale. La realizzazione di queste strutture può essere definita tramite l'attuazione degli interventi degli ambiti urbanizzabili interessati.

Art. 18. Corsi d'acqua superficiali

1. Il PSC individua , della tavole QS03.01 QS03-02, gli invasi dei corsi d'acqua del Torrente Arda e del Torrente Chiavenna.

2. Ai fini della tutela del reticolo idrografico, il PSC, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata e di settore, persegue l'obiettivo generale della protezione delle aree di pertinenza fluviale e della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, temperando la necessità di consentire l'evoluzione naturale dei processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l'attività antropica.
3. Il PSC conforma le proprie azioni ai seguenti indirizzi:
 - a) evitare significativi ostacoli al deflusso o riduzioni della capacità di invaso, privilegiando il deflusso a cielo aperto dei corsi d'acqua, anche ripristinando, ovunque possibile, le sezioni soggette ad opere di tombinamento, compatibilmente con le esigenze di tutela igienico-sanitaria;
 - b) assicurare le ottimali condizioni quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee;
 - c) favorire nelle fasce fluviali, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e paesaggistica, il mantenimento e il miglioramento ambientale degli elementi e dei luoghi fluviali tipici e residuali, ricercando parimenti l'integrazione di tali aree nel contesto territoriale e ambientale, secondo criteri di massima coerenza tra la destinazione naturalistica e, dove presenti, gli assetti insediativi, agricoli e vegetazionali del territorio;
 - d) evitare nelle aree di ristretta pertinenza fluviale, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva, nonché la localizzazione di insediamenti residenziali, produttivi, rurali e di urbanizzazione in genere;
 - e) limitare, nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione non altrimenti localizzabili, lo sviluppo delle aree impermeabili, eventualmente definendo opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.

Art. 19. Risorgive e fontanili

1. Il PSC promuove la tutela delle risorgive e dei fontanili QS03.01 QS03-02 e l'integrità delle valenze ambientali e paesaggistiche che caratterizzano tali elementi.
2. Al fine di perseguire tali finalità, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) non sono ammessi interventi e/o immissioni suscettibili di alterare il sistema idraulico del capofonte e il relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione;

- b) non è consentita l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone;
 - c) fatto salvo quanto stabilito dagli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, non è consentita l'utilizzazione di fertilizzanti, fitofarmaci ed altri presidi chimici in un intorno di almeno 10 metri dalle risorgive e dalle sorgenti;
 - d) è vietata la pratica a seminativo nel raggio di mt. 5,00 dalla testa del fontanile e dall'asta; è consentito il prato stabile;
 - e) è vietata l'installazione di sostegni per infrastrutture e la collocazione di impianti tecnologici non amovibili;
 - f) sono ammesse operazioni di prelievo guidate e manutenzione conservativa non meccanizzata tese alla salvaguardia dell'emergenza d'acqua, allo spurgo periodico del fondo dell'invaso ed alla tutela delle biodiversità presenti, anche attraverso incremento della vegetazione igrofila spondale o di formazioni siepate più esterne, con funzione di schermatura perimetrale.
3. Dell'elenco di fontanili e risorgive di cui alla tav. QS 03.01 e QS 03.02 presenti sul territorio in quanto assunti dal PTCP vigente sono a tuttora attivi solo alcuni.

Art. 20. Le aree boscate

1. Allo scopo di attuare la tutela del sistema vegetazionale, il PSC individua nelle tavole QS03.01 QS03-02 le aree forestali (fustaie, cedui, soprassuoli con forma di governo difficilmente identificabile o molto irregolare, compresa la vegetazione ripariale), da sottoporre ad azioni prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica.
2. Al fine di perseguire tali finalità, nelle aree boscate sono ammessi esclusivamente:
 - a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30
 - b) la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente PSC, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale

per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

- c) gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'allegato alla legge regionale n. 25 novembre 2002, n. 31, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- d) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali;
- e) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali;
- f) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

Art. 21. Filari, siepi e arbusteti

1. Il PSC individua filari, siepi e arbusteti quali elementi vegetazionali di significativo interesse naturalistico e paesistico che, posti prevalentemente tra i diversi appezzamenti, lungo i percorsi agricoli ed i canali irrigui, contraddistinguono e connotano il paesaggio agrario.
2. Le finalità della tutela per questi elementi sono volte a recuperare, ricostruire, potenziare la trama storica del rapporto vegetazione – acqua – coltivazioni, che costituisce una caratteristica significativa del paesaggio agrario, delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale.

Art. 22. Le strutture dell'insediamento storico: centri storici e cascine di matrice storica rurale

1. Il PSC promuove la tutela e la valorizzazione dei centri storici e delle cascine di matrice storica rurale. Costituiscono centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico (vedi tavola QS 02.01), nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica.
2. I Centri storici e i nuclei di antica formazione sono soggetti a politiche ed interventi di conservazione e valorizzazione ambientale ed edilizia tesi alla salvaguardia e al recupero dell'identità storica e tradizionale degli insediamenti.
3. Il PSC conforma le proprie azioni ai seguenti obiettivi specifici:

- a) ricostituzione e mantenimento del paesaggio urbano storico e identificazione degli originari caratteri dei centri in relazione con il loro contesto;
 - b) tutela dell'integrità del reticolo viario e dell'impianto urbano e mantenimento delle tipologie edilizie storiche, evidenziando i caratteri di unitarietà e tipicità dei luoghi attraverso la valorizzazione dei segni storici e la conservazione degli elementi architettonici di dettaglio, come materiali, componenti edilizie, colori, ecc..
4. In tali ambiti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere orientati alla conservazione degli elementi originari ancora conservati, costitutivi delle tipologie edilizie e delle aggregazioni urbane.
 5. In ogni caso gli interventi edilizi dovranno tendere alla salvaguardia degli aspetti di interesse storico-testimoniale in riferimento sia alla conformazione degli interi insediamenti che alla configurazione dei corpi edilizi.
 6. Gli interventi edilizi, oltre a salvaguardare gli elementi ancora presenti in condizione originaria, dovranno porre particolare riguardo alle caratteristiche essenziali e distintive dei diversi impianti insediativi, alla conservazione delle preesistenze e delle aree libere di pertinenza.
 7. Le cascine di matrice storica rurale (vedi tavola QS 02.01) sono costituite da edifici e complessi produttivi agricoli comprendenti strutture edilizie, organismi ed elementi architettonici di interesse storico e ambientale legati a funzioni abitative, produttive agricole e zootecniche, anche con presenza di edifici religiosi e abitazioni padronali.
 8. Il PSC conforma le proprie azioni ai seguenti obiettivi specifici:
 - a) valorizzazione e recupero del paesaggio agrario storico nelle sue strutture insediative e produttive edificate e nei rapporti con il contesto: l'unità aziendale, la rete irrigua, le alberature, le strade agrarie;
 - b) coniugare il recupero degli elementi del paesaggio rurale con il normale utilizzo ai fini agricoli produttivi.

Art. 23. La struttura centuriata

1. Il PSC (tavole QS03.01 QS03-02) promuove la tutela degli elementi della centuriazione, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, anche attraverso l'esame della cartografia storica, alla divisione agraria romana.
2. Al fine di perseguire tali finalità nelle aree del territorio rurale connotate dalla rilevanza della struttura centuriata, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) sono vietate alterazioni delle caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie, debitamente motivato, deve

comunque riprendere l'orientamento degli elementi localizzati della centuriazione;

- b) sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia;
- c) gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriati presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
- d) è ammesso il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed al 26 gennaio 1999 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP vigente;
- e) è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli professionali ai sensi delle vigenti disposizioni;
- f) è ammessa la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- g) è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciale e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

TITOLO III – LIMITAZIONI E CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

CAPO I – VINCOLI E TUTELE

Art. 24. Fascia di rispetto ferroviario

1. L'area ferroviaria è la superficie occupata dagli impianti e dalle infrastrutture necessarie all'esercizio della ferrovia.
2. La fascia di rispetto ferroviario, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, è lo spazio destinato alla salvaguardia degli impianti fissi delle linee ferroviarie.
3. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di m 30,00 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia se non previa autorizzazione in deroga da richiedersi, a cura e spese dell'interessato, all'autorità e agli enti competenti.
4. E' consentito l'uso privato delle superfici non edificate e la loro recinzione da eseguirsi con le modalità e le limitazioni di cui al Titolo III del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, per quanto compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza dell'esercizio ferroviario. E' consentita la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, da eseguirsi con le modalità e le limitazioni di cui al Titolo III del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753.

Art. 25. Fascia di rispetto stradale

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 60 m per le strade di tipo A;
 - b) 40 m per le strade di tipo B;
 - c) 30 m per le strade di tipo C;
 - d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice della strada;
 - e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, ma all'interno delle zone che alla data di adozione delle presenti norme siano previste come edificabili o trasformabili, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 30 m per le strade di tipo A;
 - b) 20 m per le strade di tipo B;
 - c) 10 m per le strade di tipo C.
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 5 m per le strade di tipo A, B;
 - b) 3 m per le strade di tipo C, F.
5. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m.
8. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto possono essere utilizzate a scopi agricoli o sistemate a verde e a parcheggio scoperto. Sono, altresì, ammessi impianti tecnologici pubblici e di interesse pubblico, percorsi pedonali e ciclabili.
9. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 26, commi 7 e 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 2, e 20, comma 2, del codice della strada.
10. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:
 - a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26 del Regolamento di

esecuzione e di attuazione del Codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

- b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
11. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 30 m per le strade di tipo A;
 - b) 20 m per le strade di tipo D.
 12. Per le strade di tipo E ed F, ferme restando le fasce di rispetto indicate negli allegati cartografici del PSC, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
 13. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - a) m 3 per le strade di tipo A;
 - b) m 2 per le strade di tipo D.
 14. Per le altre strade non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Art. 26. Aree di rispetto cimiteriale

1. La zona di rispetto cimiteriale è l'area atta a garantire l'esigenza di tutela igienico-sanitaria, di riservatezza e di rispetto del luogo di culto, destinata ad assicurare l'eventuale sviluppo cimiteriale nel tempo.
2. Ai sensi della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, i cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato.
3. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto
4. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi di recupero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e risanamento conservativo;
 - d) ristrutturazione edilizia.
5. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

6. Nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.
7. Per quanto non precisato nella presente disposizione è fatto espresso richiamo e rinvio all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, alla legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 e al regolamento regionale 23 maggio 2006, n. 4.

Art. 27. Fascia di rispetto dei gasdotti

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Ministeriale 24 novembre 1984, recante "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", lungo i tracciati dei metanodotti e gasdotti esistenti è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza inferiore a m. 20,00 per lato da condotte di 1^a cat. e m.12,00 per lato da condotte delle restanti categorie.
2. In ogni caso gli interventi in prossimità di tali impianti sono subordinati al nulla osta dell'Ente competente.

Art. 28. Fascia di rispetto dagli impianti di depurazione

1. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, ai sensi e per gli effetti di cui alla deliberazione del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, è prescritta una fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto, pari a m. 100.
2. Per quanto non precisato nel presente articolo è fatto espresso richiamo e rinvio alla richiamata deliberazione e alle norme vigenti in materia.

CAPO II - PREVENZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

Art. 29. Aree interessate da rischio di incidenti rilevanti

1. In base alle disposizioni dell'articolo A-3 bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, la pianificazione urbanistica comunale individua gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
2. Il RUE e il POC qualora interessi le aree di danno individuate dal PTCP, dovranno essere corredati dall'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (RIR), di cui all'art. 4 del D.M. 9 maggio 2001, contenente la verifica e l'aggiornamento dell'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e la regolamentazione degli usi e delle trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree, in conformità ai criteri definiti dal medesimo Decreto ed in coerenza con le direttive per la pianificazione comunale prevista dal PTCP.
3. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di tutela del territorio e dell'ambiente, in ossequio al principio di precauzione, nelle more di definizione del RIR, nelle aree di danno individuate dal PTCP sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia del patrimonio edilizio esistente. Sono altresì ammessi la costruzione di impianti tecnologici e infrastrutture a raso o interrate quali parcheggi, viabilità, nonché la realizzazione di fasce vegetali di ambientazione e di mitigazione.

Art. 30. Disciplina inerente la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

1. La disciplina inerente la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è dettata dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36, che definisce obiettivi di qualità, limiti di esposizione e parametri per la previsione delle fasce di rispetto.
2. In presenza di linee elettriche si applicano altresì i criteri localizzativi, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, le zone di rispetto, stabiliti dalla Legge regionale 31 ottobre 2000 n. 30, "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e dalla Direttiva della Giunta regionale 20 febbraio 2001 n. 197.
3. Devono essere perseguiti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, determinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, secondo la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti specificate dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008.

4. Devono essere, inoltre, rispettate le previsioni dal Piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (Plert). Per quanto non precisato nel presente articolo, è fatto espresso richiamo e rinvio alle richiamate norme e disposizioni.

CAPO III - PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI

Art. 31. Disciplina generale

1. Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, le attività di trasformazione territoriale sono assoggettate alle norme e alle prescrizioni dettate dalle disposizioni di settore previste dall'ordinamento vigente.
2. In relazione allo studio relativo alla definizione della componente geologica e idrogeologica del territorio, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla vigente legislazione in materia, nel presente capo sono specificate le indicazioni in ordine ai fattori di pericolosità geologica e geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica del territorio, e sono disposte le limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e alle destinazioni d'uso del territorio.

Art. 32. Reticolo idrografico

1. Ai fini della tutela del reticolo idrografico, la pianificazione comunale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione provinciale e sovraordinata, persegue l'obiettivo generale della protezione delle aree di pertinenza fluviale e della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, temperando la necessità di consentire l'evoluzione naturale dei processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l'attività antropica.
- 2- Il sistema idrografico di riferimento del Piano è costituito dai laghi, bacini e corsi d'acqua individuati cartograficamente nelle tavole contrassegnate dalla sigla QS003. La delimitazione delle aree fluviali, comprendenti le aree di scolo e accumulo e le relative aree di pertinenza, è rivolta alla regolamentazione degli interventi e delle attività nelle stesse aree e delinea uno scenario di riferimento essenziale per la definizione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento o il mantenimento della configurazione ottimale. Tale scenario concorre alla definizione delle scelte di piano, fornisce direttive sui limiti e sulle condizioni per la pianificazione di scala comunale e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione.
3. Ai fini della tutela del reticolo idrografico, il presente Piano individua sul reticolo principale tre distinte fasce fluviali, denominate A, B e C, a loro volta suddivise in specifiche zone fluviali. Le fasce fluviali corrispondono ad aree inondate o inondabili, con frequenza attesa decrescente dalla fascia A alla fascia C, che sono destinate al deflusso delle portate ordinarie e di piena e all'invaso dei volumi di piena. Le zone fluviali interne alle fasce sono riconosciute sulla base di specifici

caratteri di tipo idraulico-geomorfologico, naturalistico, paesaggistico, storico-culturale e delle condizioni d'uso. Le fasce e le zone fluviali sono rappresentative dell'assetto attuale della regione fluviale, comprensivo degli elementi e dei luoghi storicamente connessi a tale ambiente, e dell'assetto progettuale, riferito alle condizioni ottimali di funzionalità e sviluppo delle diverse componenti del sistema..

4. Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali relative ai corsi d'acqua riguardanti:
 - a. la loro gestione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 per i corsi d'acqua pubblici e ai sensi del R.D. n. 368/1904 per la rete di bonifica, con particolare riferimento alle distanze da rispettare per consentire gli interventi a garanzia dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, nonché gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di scolo, irrigazione e difesa del suolo;
 - b. le tutele del loro valore paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, secondo le disposizioni di cui all'art. 55 del PTCP 2007;
 - c. la gestione del demanio idrico, sia per quanto concerne la disciplina delle concessioni sia per quanto riguarda i principi dettati dalla L. n.37/1994 in merito alle aree del demanio di nuova formazione e alle aree abbandonate dalle acque correnti.
5. Sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del PTPR, qualora ricadenti nella fascia B o nella fascia C.
6. Fermo restando quanto previsto dalla L. n. 37/1994, nei terreni demaniali ricadenti all'interno della fascia A o della fascia B, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni da parte degli Enti competenti sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.
7. Nelle tavole QS 06.01 del presente Piano sono individuate:
 - le fasce di tutela individuate in coerenza con il Piano stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di bacino del f. Po;
 - le fasce di tutela individuate in coerenza con il Piano territoriale di coordinamento provinciale vigente (PTCP 2000).
8. Nelle tavole QS 06.01 del presente Piano sono individuate:
 - le fasce di tutela individuate in coerenza con il Piano territoriale di coordinamento provinciale, in salvaguardia, (PTCP2007).

Art. 33. Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:
 - zona A1, alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini;
 - zona A2, alveo di piena;

2. Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.

3. Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma;
 - b) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alle lettere c. e g. del successivo comma e dei fanghi derivanti dallo spurgo delle opere di bonifica;
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma;
 - d) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento di quelli esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, ad eccezione delle operazioni di cui alla lettera f. del successivo comma;
 - e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

4. Nella fascia A sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena:

- a) la realizzazione delle opere idrauliche e delle opere di bonifica e di difesa del suolo, comprese le attività di esercizio e manutenzione delle stesse, nonché gli interventi volti alla rinaturazione o ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, solo se effettuati o autorizzati dalle Autorità Idrauliche competenti e dagli enti gestori del canale o dell'invaso, nel rispetto delle direttive tecniche di settore e di concerto con gli Enti gestori delle aree protette, qualora presenti;
- b) i tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, solo se effettuate o autorizzate dalle Autorità Idrauliche competenti;
- c) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo e che siano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, fermo restando che la realizzazione di tali impianti in aree sottostanti a sbarramenti di ritenuta (briglie, traverse e dighe) deve essere autorizzata dall'ente gestore dello sbarramento;
- e) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, realizzato anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
- f) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'articolo 214 dello stesso decreto) alla data di entrata in vigore del PAI, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa, fatto salvo quanto disposto dal Capo 2° del Titolo III delle NTA del PTCP 2007 in materia di attività di gestione dei rifiuti; tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità ambientale validato dall'Autorità competente; alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite agli articoli 208 e 210 del suddetto decreto;

- g) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dal Capo 2° del Titolo III delle NTA del PTCP 2007 in materia di attività di gestione dei rifiuti;
- h) il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
- i) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche essenziali dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo, evitando tracciati paralleli al corso d'acqua; a tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, redatto secondo le modalità di cui all'art. 38 delle Norme del PAI e alle direttive tecniche di settore, e sottoposto al parere delle Autorità competenti, che documentino l'assenza di interferenze negative rispetto alle suddette situazioni; le opere suddette riguardano:
- linee di comunicazione viaria, ferroviaria, anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;
 - approdi e porti per la navigazione interna, comprese le opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità;
 - impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - invasi ad usi plurimi;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - impianti a rete per lo smaltimento dei reflui;
 - sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, con le esclusioni ed i limiti di cui all'art. 100 del PTCP 2007;
 - aree attrezzabili per la balneazione, compresi chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, previa verifica di impatto ambientale;
- j) le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, secondo le definizioni di cui alle lettere

- i), a), b), c), d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, purché ammesse dallo strumento urbanistico vigente, e realizzate senza aumento di superficie o volume, ad eccezione dei volumi tecnici, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio; la variazione degli usi esistenti è consentita se finalizzata alla realizzazione di attività compatibili e pienamente integrate con le caratteristiche del contesto ambientale e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento;
- k) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, evitando ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- l) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, ma per quantitativi non superiori a 150 metri cubi annui;
- m) le estrazioni di materiali litoidi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 116 del PTCP 2007, in materia di attività estrattive, solo se connesse ad interventi finalizzati alla regimazione delle acque e alla rinaturazione, previste dagli strumenti settoriali di pianificazione, programmazione e progettazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore;
- n) la realizzazione di piste, guadi e accessi per natanti, altri sistemi di trasferimento relativi alle attività di estrazione ubicate in golena e al trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite nell'ambito dei piani di settore, sottoposte a verifica di compatibilità ambientale e ripristinate, ad eccezione degli accessi per natanti, al termine dell'esercizio;
- o) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto ritenuti compatibili dal PIAE;
- p) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali inerti finalizzato ad interventi di recupero ambientale;
- q) l'istituzione di parchi, riserve o aree di valorizzazione dell'ambiente fluviale, di carattere regionale, provinciale o comunale, anche prevedendo attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero, nonché localizzazioni di percorsi e spazi di sosta pedonali o per mezzi di trasporto non motorizzati, purché in condizioni di sicurezza idraulica;

- r) le attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idrochimiche del corso d'acqua;
 - s) le attività escursionistiche e del tempo libero.
5. Nell'alveo inciso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.
6. Nell'alveo inciso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni:
- a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono, ove possibile:
 - attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;
 - migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;
 - essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;
 - b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.
7. Nell'alveo di piena, zona A2, oltre a quanto consentito per la fascia A, sono ammessi, compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico e fatto salvo quanto stabilito in merito al territorio rurale ai sensi del Titolo IV della Parte terza delle NTA del PTCP:

- a. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-morfologico e ambientale della fascia;
- b. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;
- c. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché amovibili e realizzati con materiali tradizionali;
- d. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti.
- e. le attività silvicolture se realizzate attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale;
- f. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;
- g. il mantenimento e la riqualificazione degli impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti di gestione pubblica o privata, purché in sicurezza idraulica e nel rispetto ed in armonia con il sistema ambientale fluviale.

Art. 34. Fascia B Fascia di esondazione Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. La fascia B è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni. La fascia B è suddivisa nelle seguenti zone:
 - a. zona B1, di conservazione del sistema fluviale;
 - b. zona B2, di recupero ambientale del sistema fluviale;
 - c. zona B3, ad elevato grado di antropizzazione;
2. Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. Sono quindi ammessi e promossi, compatibilmente con le esigenze di officiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:
 - a. la riattivazione dei processi evolutivi naturali dell'alveo e la ricostituzione di ambienti umidi naturali;
 - b. il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di favorire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
 - c. il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.

3. Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B non sono ammessi:
- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modificano l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma;
 - b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti;
 - c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
 - d. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento di quelli esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, ad eccezione delle operazioni di cui alle lettere c. e d. del successivo comma;
4. Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B sono invece ammessi:
- a. tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A, salvo quelli diversamente disciplinati dalle lettere successive del presente comma;
 - b. gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti, previo parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 38 e 38 bis delle Norme del PAI;
 - c. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale, previo parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 38 e 38 bis delle Norme del PAI, fatto salvo quanto disposto dal Capo 2° del Titolo III delle NTA del PTCP 2007 in materia di attività di gestione dei rifiuti;
 - d. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'articolo 214 dello stesso Decreto) alla data 8 agosto 2001, di entrata in vigore del PAI, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa, fatto salvo quanto disposto dal Capo 2° del Titolo III delle NTA del PTCP 2007 in materia di attività di gestione dei rifiuti; tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità ambientale validato dall'Autorità

competente; alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite agli articoli 208 e 210 del suddetto decreto legislativo;

- e. le estrazioni di materiali litoidi, solo se previste dagli strumenti settoriali di pianificazione e programmazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore, fatto salvo quanto disposto dall'art. 116 delle NTA del PTCP 2007; in materia di attività estrattive delle NTA del PTCP;
 - f. le normali pratiche agricole, fatte salve le disposizioni di cui al successivo Titolo IV della Parte Terza delle NTA del PTCP;
 - g. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - h. le strade poderali ed interpoderali purché realizzate con pavimentazioni non impermeabili, le piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti nelle leggi nazionali e regionali vigenti nel sistema forestale;
 - i. le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia secondo le definizioni di cui alle lettere g) e f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, fatto salvo quanto stabilito in merito al territorio rurale ai sensi del Titolo IV della Parte terza delle NTA del PTCP;
 - j. gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui alla lettera f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi ultimi e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;
 - k. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente.
5. Nella zona B3, oltre a quanto disposto nella fascia B, sono ammessi, previa valutazione del rischio idraulico gli interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, già insediati in data antecedente all'adozione del PTPR, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti

adeguamenti di natura urbanistica e edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Il Comune, previa approvazione dei suddetti programmi, ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica e edilizia comunale ed in coerenza con i programmi medesimi.

Art. 35. Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale

1. La fascia C è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali. La fascia C si articola nelle seguenti zone:
 - a. zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche;
 - b. zona C2, non protetta da difese idrauliche.
2. Nella fascia C l'obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato per le popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale, anche con riferimento all'adeguatezza delle eventuali difese idrauliche, e di recuperare l'ambiente fluviale, principalmente tramite specifici piani e progetti di valorizzazione.
3. Nella fascia C valgono le seguenti disposizioni:
 - a. sono ammessi, oltre a quanto consentito nella fascia A e B, gli interventi e le attività non altrimenti localizzabili e compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell'equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle successive lettere del presente comma;
 - b. i nuovi interventi riguardanti le linee di comunicazione stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli eliporti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'0 delle NTA del PTCP 2007, non obbligatoria in caso di tracciati stradali di livello subprovinciale e nel caso di limitate modifiche dei tracciati stradali esistenti;
 - c. le linee elettriche e le altre infrastrutture a rete e puntuali per il trasporto di energia, acqua e gas, anche interrate, nonché gli impianti di trattamento dei reflui, sono ammessi, ad eccezione delle linee elettriche di alta tensione e dei depuratori con potenzialità >10.000 ab/eq la cui ammissibilità è subordinata a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007;
 - d. le centrali di produzione energetica sono ammesse subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007;

- e. gli impianti di gestione dei rifiuti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007;
- f. la nuova localizzazione e/o l'ampliamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di cui all'Art. 90 delle NTA del PTCP 2007 sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007, mentre per le attività esistenti e/o previste da strumenti di pianificazione nazionale, regionale e infraregionale alla data di entrata in vigore del PAI è richiesta, oltre alla verifica di accettabilità del rischio idraulico, la definizione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigare il rischio, favorendo, in alternativa, anche tramite incentivi di natura economico-finanziaria, il trasferimento di dette attività in aree non interessate dal rischio di inondazione.
- g. gli edifici di nuova costruzione riguardanti strutture residenziali, produttive, commerciali, sportivo-ricreative e di ricovero e cura, compresi i relativi ampliamenti, nonché i cimiteri di nuovo impianto, qualora ricadenti all'esterno del territorio urbanizzato sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico.

Art. 36. Fascia di integrazione dell'ambito fluviale (fascia I)

1. Le fasce di integrazione dell'ambito fluviale, perimetrare nelle tavole QS06.01, interessano i corsi d'acqua della rete secondaria, individuati dal PTCP, caratterizzati da elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale.
2. Nelle fasce di integrazione dell'ambito fluviale l'obiettivo è escludere tutte le attività non compatibili con un razionale uso del suolo, che comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geomorfologico e vegetazionale dei luoghi.
3. Le fasce di integrazione sono articolate nelle seguenti zone:
 - a. zona I1, corrispondente all'alveo attivo o inciso,
 - b. zona I2, corrispondente alla fascia di integrazione.
4. Nelle zona I1 si applicano le disposizioni di cui alla zona A1.
5. Nelle zona I1 si applicano le disposizioni di cui alla zona B1.

Art. 37. Fascia fluviale di rilevanza locale (fascia L)

1. Le fasce fluviali di rilevanza locale, denominate "fasce L", perimetrare nelle tavole QS06.01, sono individuate con l'obiettivo di ampliare le aree riservate alla divagazione fluviale, preservare elementi e luoghi riferibili al paesaggio fluviale e sviluppare corridoi ecologici fluviali, compatibilmente con gli usi antropici esistenti.
2. Nelle fasce fluviali di rilevanza locale si applicano le disposizioni di cui alla zona A2.

Art. 38. Misure di mitigazione del rischio idraulico

1. Nelle tavole QS06 sono individuate le aree interessate da pericolo di inondazione, P1, P2, P3 e P4.
2. Nelle aree interessate da pericolo di inondazione, P1, P2, P3 e P4 sottese dal “limite di progetto tra la fascia B e la fascia C” interne ai centri edificati, in attesa dell’adeguamento del sistema arginale, si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti, nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio idraulico di cui ai comma 5, 6 e 7 del presente articolo.
3. Nelle aree sottese dal “limite di progetto tra la fascia B e la fascia C” esterne ai centri edificati, in attesa dell’adeguamento del sistema arginale, si applicano le disposizioni per la zona B1; in tali aree sono peraltro consentiti:
 - a. opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
 - b. interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;
 - c. interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
4. In seguito all’adeguamento del sistema arginale, che si concretizza con il collaudo finale da parte dell’Ente idraulico competente, alle aree sottese dal tratto arginale realizzato si applicano le disposizioni per la zona C1 di cui al precedente art. 3.
5. Entro 180 gg. dall’approvazione delle presenti norme, deve essere approvato il piano di protezione civile per la gestione dell’emergenza in corso di un evento di piena, che dovrà contenere un sistema di preannuncio di piena, collegato alla previsione degli afflussi e dei deflussi al serbatoio di Mignano, in grado di fornire con sufficiente anticipo l’indicazione di precursori di piena per le operazioni di protezione civile legate alle funzioni di:
 - allertamento: previsione sulla criticità dell'evento;
 - monitoraggio in corso di piena: osservazione diretta e strumentale dell'evento di piena in atto e previsione a breve dei relativi effetti;
 - prevenzione del rischio: attraverso sia azioni (chiusura del ponte e interventi urgenti anche di natura tecnica rimozione di materiale che costituisca ostruzione, ecc) sia operazioni di sgombero degli insediamenti.
6. La realizzazione di nuovi insediamenti nelle aree a pericolosità P1, P2, P3 e P4 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- il piano inferiore abitabile dovrà essere realizzato al di sopra della quota della piena con tempo di ritorno di 200 anni;
 - i locali seminterrati potranno essere realizzati solo se dotati di soglie di contenimento delle eventuali acque alluvionali.;
 - è vietata la realizzazione di impianti, vani ascensore o di apparecchiature vulnerabili nei piani interrati delle abitazioni;
 - dovrà essere mantenuta una distanza dalla sponda dell'alveo non inferiore a 50 m;
 - i piazzali e i locali delle attività industriali ed artigianali interessati dal deposito di materiali potenzialmente inquinanti dovranno essere posti al di sopra della quota della piena con tempo di ritorno di 200 anni.
7. Per tutti gli altri insediamenti presenti nelle aree a pericolosità P1, P2, P3 e P4, secondo le priorità definite dal Piano di protezione civile, dovranno essere incentivate misure di riduzione del rischio idraulico, quali la realizzazione di chiusure stagne per gli scantinati e i piani terreni.

Art. 39. Norme transitorie

1. In attesa dell'approvazione del PTCP 2007 e della stipula formale dell'intesa tra la Provincia di Piacenza e l'Autorità di bacino del f. Po, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, per la quale il PTCP 2007 assumerà il valore di Piano stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le norme di cui ai precedenti art. 2, 3 e 4 si applicano alle fasce fluviali a maggiore tutela tra quelle individuate in coerenza con il PTCP 2000, quelle individuate in coerenza con il PTCP 2007 e quelle individuate in coerenza con il PAI.
2. In seguito all'approvazione del PTCP 2007, in attesa della stipula formale dell'intesa tra la Provincia di Piacenza e l'Autorità di bacino del f. Po, le norme di cui ai successivi art. 2, 3 e 4 si applicano alle fasce fluviali a maggiore tutela tra quelle individuate in coerenza con il PTCP 2007 e quelle individuate in coerenza con il PAI.
3. In seguito alla stipula formale dell'intesa tra la Provincia di Piacenza e l'Autorità di bacino del f. Po le norme di cui ai successivi art. 2, 3 e 4 si applicano alle fasce fluviali individuate in coerenza con il PTCP 2007 .
4. Le fasce di tutela fluviale nelle tavole contrassegnate dalle sigle QS 06 del presente Piano sono modificate con Delibera di Consiglio Comunale, in caso di loro modifica da parte di piani e leggi sovraordinati.

Art. 40. Protezione dal rischio geologico

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione al rischio geologico e la tutela delle risorse idrogeologiche.

2. Il PSC individua l'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio comunale, fornendo nella Relazione geologica e nella tavole QS06.02, specifiche indicazioni per una corretta realizzazione degli interventi sul territorio comunale.
3. Il POC verifica le condizioni geologico-geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza, l'assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue.
4. In fase di PUA e di progettazione definitiva dovranno essere redatti studi geologici, sismici e geotecnici sulla base di specifiche indagini geognostiche mirate a verificare puntualmente le caratteristiche geologico-geotecniche dei terreni interessati dagli interventi, secondo le indicazioni del DM 11.3.88 e del DM 18.1.2008 e s.m..
5. Il RUE specifica i contenuti degli studi geologici e geotecnici necessari per il rilascio del titolo abilitativo alla trasformazione edilizia.

Art. 41. Protezione dal rischio sismico

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione al rischio sismico, attraverso la definizione della microzonazione sismica del territorio comunale, al fine della corretta progettazione delle opere pubbliche e degli interventi edilizi, con riferimento particolare all'adeguamento degli edifici sensibili quali scuole, ospedali e luoghi di ritrovo.
2. Il PSC individua le caratteristiche sismiche del territorio comunale, individuando nella Relazione geologico-sismica, e nella Tavola QC3.1.1, le zone interessate da possibile amplificazione dell'accelerazione sismica.
3. Il POC verifica la presenza di eventuali fattori di amplificazione locale e determina lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:
 - a) un'analisi della pericolosità sismica;
 - b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da trasformazione edilizia;
 - c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto.
4. Per verificare il rischio sismico locale, in fase di Pianificazione attuativa (PUA) dovranno essere effettuate:
 - a) un'analisi della pericolosità sismica, mediante modelli probabilistici per la stima della sismicità e relazioni di attenuazione;
 - b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una approfondita caratterizzazione geotecnica e sismica delle aree interessate da trasformazione edilizia, con indagini spinte almeno a 30 metri di profondità dal piano campagna;

- c) la valutazione della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto, da paragonare sia con quelli determinabili attraverso le relazioni proposte dalla normativa italiana.
 - d) la verifica del rischio di liquefazione e di eccessivo addensamento dei terreni di fondazione.
5. Il RUE specifica, in coerenza con l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, c. 1, della L. R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" approvato dall'Assemblea regionale in data 2 maggio 2007 con atto n.2131, i contenuti degli studi sismici da effettuare in fase di PUA e per il rilascio del titolo abilitativo alla trasformazione edilizia.

Art. 42. Protezione dal fenomeno della subsidenza

1. L'amministrazione comunale promuove il monitoraggio dei fenomeni di subsidenza.
2. Per la realizzazione di nuovi pozzi, o campi pozzi, ad uso idropotabile o industriale con portate complessive superiori a 50 l/s deve essere redatta una valutazione degli effetti indotti rispetto al fenomeno della subsidenza, prevedendo idoneo monitoraggio nel tempo.
3. Al fine di contenere i fenomeni di subsidenza deve essere vietato l'interramento e l'interruzione delle falde acquifere sotterranee.

Art. 43. Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

1. Il PSC persegue la tutela qualitativa delle risorse idriche sotterranee, quali unica sorgente di acque idropotabili per il consumo umano, e in particolare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei fissati dal DLgs. n.152/ 2006 e s.m.i. e dai Piani regionale e provinciale di Tutela Acque.
2. Il PSC, nella Tavola QS06.02, individua l'assetto idrogeologico del territorio comunale con particolare attenzione alla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei.
3. Il PSC specifica nella tavola QS 06.02, le Zone di protezione delle acque sotterranee individuate dai Piani regionale e provinciale di tutela delle acque.
4. Il PSC individua nella tavola QS 06.02:
 - a. le Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili;
 - b. le Zone di rispetto dei pozzi idropotabili.
5. Il RUE definisce le attività ammesse nelle zone di alimentazione degli acquiferi individuate nella Tavola QS.06.02.

Art. 44. Zone di Protezione degli acquiferi sotterranei

1. L'amministrazione pubblica nelle Zone di protezione delle acque sotterranee promuove:
 - a) le pratiche agronomiche compatibili e le colture biologiche e biodinamiche;
 - b) la delocalizzazione delle attività inquinanti dei centri di pericolo individuati dal Piano provinciale di tutela delle acque.
 - c) la realizzazione di impianti di collettamento e depurazione degli scarichi.
2. Nelle Zone di protezione delle acque sotterranee sono vietati:
 - a) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - b) il tombamento delle cave con materiali diversi dalle terre naturali;
 - c) il mantenimento e la realizzazione di pozzi perdenti.
3. Il RUE, fatte salve le prescrizioni derivanti dal DLgs. n.152/2006 e s.m.i., dal PTA regionale e provinciale, definisce le modalità di realizzazione, messa in sicurezza e delocalizzazione dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica individuati dal Piano provinciale di tutela delle acque.
4. Le zone di protezione delle acque sotterranee possono essere modificate in adeguamento alle indicazioni del Piano provinciale di Tutela delle Acque con decreto dirigenziale, anche in riduzione.

Art. 45. Aree di ricarica della falda

1. Le Aree di ricarica della falda che interessano il territorio comunale, individuate nelle tavole QS06.02, sono articolate in:
 - a) settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;
 - b) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente compresa tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
 - c) settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea.
2. Nelle aree di ricarica della falda valgono le disposizioni previste dall'Allegato del PTCP.

In tutte le aree di ricarica devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

 - a) le attività agrozootecniche, lo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, l'utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci devono essere effettuate nel

rispetto delle disposizioni dei Piani regionale e provinciale di tutela delle acque;

- b) devono essere rispettate le disposizioni specifiche definite dalla Provincia in relazione alle attività zootecniche e di messa in sicurezza o di riduzione del rischio in relazione alla presenza di eventuali centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica;
- c) per la realizzazione di nuovi campi di inumazione o di ampliamenti di quelli esistenti devono essere effettuati studi idrogeologici approfonditi, che ne verifichino la compatibilità;
- d) l'esercizio delle attività estrattive deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - d.1 le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività;
 - d.2 non sono ammessi tombamenti di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DLgs. n.152/2006 e s.m.i..

3. Nelle aree di ricarica tipo D è vietata la realizzazione di:

- a) nuovi distributori di carburanti;
- b) nuovi impianti di lavaggio automezzi.

4. Nelle aree di ricarica tipo A e D devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) non sono ammessi:
 - a.1 nuove discariche di rifiuti, pericolosi e non;
 - a.2 nuovi allevamenti zootecnici;
 - a.3 nuovi centri di deposito e stoccaggio di carburanti;
 - a.4 nuovi impianti di trattamento rifiuti pericolosi.
- b) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C ai sensi del DLgs. n.258/1992 e s.m.i.;
- c) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive secondo quanto previsto dalla DGR n.286/2005.

5. Nelle aree di ricarica tipo B sono consentite discariche e impianti di trattamento, limitatamente a rifiuti non pericolosi, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale.

6. Nelle aree di ricarica tipo D le attività estrattive devono essere finalizzate prioritariamente all'ampliamento delle fasce di pertinenza fluviale, di cui all'art. , al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda.

7. L'insediamento di nuove attività produttive nelle Aree di ricarica della falda deve essere preceduto da una verifica per il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) assenza di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile l'ulteriore carico veicolato;
 - b) collettamento degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
 - c) valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale del prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo;
 - d) divieto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento di attività di gestione di rifiuti pericolosi.
8. L'insediamento di nuove attività industriali è comunque vietato nelle aree di ricarica di tipo D.
9. Il RUE disciplina le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e delle reti viarie, nel rispetto della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.
10. Il RUE definisce le modalità di realizzazione nelle aree di ricarica, ove ammesse, di:
- a) nuovi distributori di carburanti;
 - b) nuovi impianti di lavaggio automezzi.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEI SISTEMI TERRITORIALI

CAPO I - PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 46. Articolazione del quadro territoriale strutturale

1. Il PSC, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e in coerenza con la pianificazione di livello regionale e provinciale, definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, i sistemi e gli ambiti che presentano caratteri coerenti e specificità riconoscibili sotto il profilo morfologico e paesaggistico, e che costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 delle presenti norme, il riferimento spaziale delle diverse azioni di pianificazione.
2. Per i diversi ambiti territoriali, il PSC stabilisce la disciplina urbanistica per la conservazione, la valorizzazione e la trasformazione, definendo le condizioni di assetto per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile.

Art. 47. Il quadro della proposta progettuale

1. Il progetto incorporato nel PSC è sintetizzabile descrivendone gli assi tematici principali:
 - a. per il sistema della produzione agraria e del paesaggio rurale sono state individuate possibili azioni differenziate in relazione al disegno territoriale complessivo del territorio comunale e delle relazioni alla scala sovracomunale;
 - b. il sistema della residenza viene qualificato mediante interventi di nuovo insediamento come completamento delle aree di frangia e interventi di riqualificazione in comparti interni ai tessuti urbanizzati;
 - c. per il sistema della produzione è previsto il rafforzamento del sistema insediativo specializzato per attività produttive, in particolare nel nodo della "Barabasca";
 - d. per il sistema del commercio e del terziario è previsto un insediamento specializzato, la valorizzazione dell'area in prossimità dell'uscita dal casello autostradale come "polo scambiatore", e la riqualificazione di alcune aree produttive dismesse interne al tessuto urbanizzato;
 - e. per il sistema della mobilità non sono previste nuove grandi infrastrutture ma soprattutto la ricostruzione di permeabilità, l'implementazione della viabilità amichevole e sistemazioni per regolare e favorire i flussi di traffico più intensi;
 - f. per le dotazioni territoriali sono previsti incrementi degli spazi e delle infrastrutture a servizio della collettività, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità finalizzati alla realizzazione di nuove polarità della città pubblica e delle dotazioni "urbane", alla concretizzazione del parco dell'Arda, alla risoluzione di puntuali problematiche emergenti: il sistema scolastico e della formazione, la riorganizzazione di spazi per le funzioni amministrative comunali.

CAPO II. - IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 48. Il Centro Storico: obiettivi e articolazione delle disposizioni normative

1. I Centri storici sono soggetti ad azioni ed interventi di conservazione e valorizzazione tesi alla salvaguardia e al recupero dell'identità storica e tradizionale degli insediamenti.
2. Gli interventi di trasformazione dovranno essere orientati alla salvaguardia degli aspetti di interesse storico-testimoniale, sia con riguardo alla morfologia delle unità urbane, sia con riferimento alla tipologia degli edifici, così come individuate nell'elaborato denominato QC "schede del centro storico". Gli interventi edilizi dovranno porre particolare attenzione alle caratteristiche identitarie e distintive dei diversi impianti urbani, alla conservazione dei caratteri architettonici che connotano il sistema insediativo storico e al recupero delle singole tipologie edilizie di matrice storica, salvaguardando i rapporti originari tra spazi d'uso privato e collettivo.
3. Sul patrimonio edilizio esistente, al fine del perseguimento degli obiettivi di riqualificazione, il RUE articola gli interventi edilizi ammessi, coerentemente ai seguenti indirizzi:

tessuti urbani e organismi edilizi	obiettivo di intervento	categoria di intervento
edifici di valore monumentale	azioni a tutela dell'integrità degli organismi edilizi e delle relative pertinenze	restauro scientifico
edificazioni novecentesche di valore testimoniale, coerentemente inserite nel tessuto storico	conservazione dei caratteri formali e rispetto delle modifiche intervenute nei tessuti	restauro scientifico
edificazioni novecentesche di valore testimoniale con organismi accessori eterogenei	riordino dei tessuti riqualificando gli edifici accessori	ristrutturazione edilizia fino alla sostituzione, risanamento conservativo, ripristino tipologico, manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria
sostituzioni edilizie non congruenti dal punto di vista architettonico formale che hanno modificato il tessuto storico	interventi di riqualificazione dell'impianto tipologico e/o dei caratteri formali e architettonici	ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di facciata, manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria
organismi edilizi alterati nei caratteri formali e architettonici	interventi di riqualificazione degli elementi compositivi e materici di facciata	ripristino tipologico di facciata, manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria

organismi edilizi di valore testimoniale storico in condizioni di degrado	risanamento degli edifici con la conservazione dei caratteri tipologici e formali	risanamento conservativo, ripristino tipologico di facciata, manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria
organismi edilizi che hanno mantenuto caratteristiche tipologiche, formali e architettoniche originarie	conservazione degli edifici e dei tessuti	manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria

4. In ragione del preminente interesse pubblico del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia del centro storico, negli ambiti di riqualificazione specificatamente individuati nella tavola QS 05.01 sono altresì ammessi, previa pianificazione attuativa, interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzati alla promozione, nel rispetto dell'impianto urbano originario, di una nuovo "fatto urbano" coerente e integrato con il tessuto storico,

48.1 Incremento della permeabilità degli spazi nei centri storici

1. La natura degli elementi architettonici, il ruolo del centro storico all'interno del territorio urbano e la connotazione della trama viaria ed edilizia, orientano gli obiettivi di miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia verso il mantenimento e la valorizzazione delle corti e delle aree libere interne al tessuto insediativo storico. L'identità urbana locale del centro storico è, infatti, specificatamente riconoscibile nelle relazioni tra i nodi dello spazio pubblico e privato, i manufatti edilizi e gli spazi di connessione.
2. Al fine di rafforzare gli elementi identitari e di favorire un complessivo recupero di vivibilità e permeabilità del centro storico, il PSC favorisce la riqualificazione degli spazi aperti, in modo da incrementare e valorizzare la trama dei percorsi pedonali, anche quali occasioni di riutilizzo compatibile del patrimonio edilizio esistente e di realizzazione di nuovi nodi dello spazio di interesse collettivo.
3. Per il conseguimento di tali obiettivi, negli ambiti specificatamente individuati nella tavola QS 05.01, la modifica di destinazione d'uso in senso commerciale e terziario degli spazi -siti al piano terra degli edifici- che si affacciano all'interno delle corti, saranno incentivati, anche attraverso l'attivazione di politiche intersettoriali, previa progettazione che definisca:
 - l'integrazione coerente di detti spazi nel patrimonio edilizio storico;
 - il sistema della fruibilità pedonale della corte;
 - il sistema della sosta e della mobilità veicolare, normalmente esterno al sistema delle corti.

48.2 Spazi per la sosta

1. Al fine della salvaguardia e valorizzazione degli impianti e degli edifici del centro storico, il PSC assume l'obiettivo di promuovere la realizzazione di parcheggi privati prioritariamente nel sottosuolo degli edifici o delle aree di pertinenza purché non limitino l'integrità e la continuità dello spazio delle corti. La concretizzazione di tale obiettivo dovrà essere perseguita mediante integrazione e adeguamento del Piano Urbano del Traffico.
2. Nelle more di detto adeguamento, negli ambiti specificatamente individuati nell'elaborato n. ... è ammessa la realizzazione di parcheggi a rotazione e box o posti auto individuali, previo convenzionamento con l'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. siano realizzati nel sottosuolo o, nel rispetto delle quote esistenti, seminterrati;
 - b. sia prevista, a cura e spese del concessionario, la contestuale sistemazione del soprassuolo secondo le determinazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - c. qualora la realizzazione di parcheggi interrati interessi aree quali giardini, parchi e altri siti paesaggistici storici, l'intervento è condizionato alla verifica di compatibilità dell'uso del sottosuolo con le primarie esigenze di conservazione, manutenzione e valorizzazione di tali giardini, parchi e siti. A tale fine l'esecuzione degli interventi è subordinata all'adozione di modalità operative e tecniche costruttive che, in relazione alle masse vegetali esistenti, alle specie arboree presenti, agli elementi ornamentali riscontrabili, ne garantiscano la salvaguardia e il ripristino nella loro integrità;
 - d. la convenzione, in assonanza ai programmi comunali disciplinati dal Piano Urbano del Traffico, dovrà stabilire una quota minima di parcheggi a rotazione che non potrà comunque essere inferiore al 20% della capacità di parcheggio complessiva.

48.3 Continuità commerciale

1. Al fine della riqualificazione e sviluppo delle attività economiche e sociali, della tutela e valorizzazione del tessuto storico, del riuso del patrimonio edilizio, e per garantire la continuità degli esercizi commerciali, negli spazi ai piani terra degli edifici non è ammesso l'insediamento di nuove attività finanziarie ed assicurative, immobiliari, professionali, di ricerca, selezione e fornitura di personale, di noleggio e leasing. Le attività escluse verso l'affaccio alle pubbliche vie sono, invece, ammesse all'interno delle corti con l'osservanza delle prescrizioni particolari inerenti l'incremento della permeabilità dei centri storici di cui al precedente punto 48.1.

Art. 49. Gli insediamenti di matrice storica del territorio rurale

1. Sugli edifici esistenti di particolare valore tipologico-documentario individuabili nell'elaborato di PSC n. QC 3.1.6.2 denominato "indagine conoscitiva del sistema insediativo: analisi e catalogazione del patrimonio edilizio rurale", gli interventi devono rispettare forme, sagome volumetriche, altezze, caratteristiche costruttive e materiche congruenti con le caratteristiche rilevabili nel richiamato elaborato conoscitivo; sono ammessi mediante intervento edilizio diretto i seguenti interventi:
 - a. manutenzione ordinaria
 - b. manutenzione straordinaria
 - c. restauro scientifico
 - d. restauro e risanamento conservativo.
2. Il RUE con i suoi elaborati cartografici definirà gli interventi edilizi ammessi sugli edifici di cui al comma 1.

CAPO III – IL TERRITORIO RURALE

Art. 50. Il territorio rurale: obiettivi e articolazione delle disposizioni normative

1. Il PSC individua tre principali obiettivi:
 - a. riconoscere e sostenere l'attività di impresa agricola rafforzandone, nelle forme consentite dalla pianificazione urbanistica, la pluriattività;
 - b. stabilire un articolato di norme generali di base per gli interventi;
 - c. individuare possibilità di intervento più complesse correlando le trasformazioni funzionali e morfologiche degli insediamenti rurali con gli elementi del paesaggio agrario ad essi connessi.
2. L'obiettivo strategico della pianificazione del territorio rurale è la valorizzazione della pluriattività e l'estensione della "multifunzionalità" dell'agricoltura, intesa come attività che produce beni primari e contestualmente produce ambiente e territorio.
3. Il perseguimento dell'obiettivo strategico si fonda sulla promozione della vitalità economica dell'attività agricola in termini di:
 - a. produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - b. iniziative di difesa e cura del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli;
 - c. attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli.
4. Corollari dell'obiettivo strategico sono la promozione e la valorizzazione della produzione locale di qualità.
5. La regolamentazione ordinaria degli interventi di trasformazione consentiti è definita dal RUE. Sono, comunque, ammessi per gli insediamenti esistenti adeguamenti tecnologici, residenza, trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali, ricettività in particolare agrituristica. Le modificazioni in via ordinaria sono consentite alle seguenti condizioni:
 - a. rispetto e salvaguardia delle tipologie e morfologie degli insediamenti rurali;
 - b. compatibilità con i caratteri propri del territorio agricolo.
6. Le trasformazioni complesse sono sottoposte a intervento convenzionato disciplinato dal RUE. Si identificano trasformazioni complesse gli interventi che comportino modifiche sostanziali delle morfologie degli insediamenti e la trasformazione delle pertinenze, incluse le forme produttive di agrienergia, come di seguito specificato all'articolo 52 delle presenti norme.
7. Alla convenzione è demandato il compito di qualificare il progetto degli elementi del paesaggio rurale, dimostrandone la congruità con i caratteri del paesaggio locale e la sostenibilità complessiva degli interventi, in particolare rispetto ai fattori che determinano eventuali maggiori carichi insediativi.

50.1 Definizioni

1. Gli ambiti del territorio rurale sono distinti in:
 - b) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
 - c) Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
 - d) Aree di valore naturale e ambientale
 - e) Ambiti agricoli periurbani
 - f) Dotazioni ecologiche e ambientali
2. Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si intendono quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale: idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari.
3. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
4. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale caratterizzati dalla presenza del sistema idrografico superficiale;
5. Costituiscono ambiti agricoli periurbani le aree agricole di prossimità urbana, nelle quali l'attività agricola risulta compressa dallo sviluppo insediativo e infrastrutturale.
6. Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi che concorrono a mitigare gli effetti delle infrastrutture e dell'ambiente urbano. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento, alla gestione integrata del ciclo idrico, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico.

50.2 Obiettivi specifici della pianificazione

1. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, la pianificazione urbanistica persegue prioritariamente gli obiettivi di:
 - a) tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi;
 - b) favorire lo sviluppo delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare la realizzazione di dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al miglioramento e all'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda.
2. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico la pianificazione urbanistica assicura:
 - a) la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
 - b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali.;

- c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.
 - d) il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie;
3. Nelle aree di valore naturale e ambientale la pianificazione urbanistica è consentito:
- a) il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie;
 - b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche;
 - c) la nuova costruzione di manufatti connessi con lo svolgimento delle attività compatibili con la disciplina di tutela.
4. Negli ambiti agricoli periurbani, la pianificazione persegue prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, nonché la promozione di attività integrative del reddito agrario dirette a:
- a) soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero;
 - b) contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazione ecologiche e di servizi ambientali;
 - c) favorire “la filiera corta” per lo scambio e il consumo di prodotti agricoli.
5. Nelle dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio, la pianificazione persegue, con il prioritario concorso dell’attività agricola, le finalità di formazione e manutenzione dei sistemi ecologico ambientali.

50.3 Prescrizioni generali

1. Il RUE specifica la disciplina degli interventi nel territorio rurale, secondo i seguenti orientamenti:
- a) Sono ammesse le opere da destinare alla residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché alle attività economiche integrative e compatibili (turismo culturale, agriturismo, fattorie didattiche, promozione dei prodotti tipici).
 - b) L’unità spaziale di riferimento è determinata dall’unità agricola (UA), intesa quale complesso organizzato dei beni (strutture fondiarie, edilizie, miglioramenti fondiari, attrezzature tecniche) finalizzati all’attività agricola avente i caratteri di stabilità e continuità necessari per la produzione agro-alimentare e la valorizzazione del territorio agricolo. L’azienda agricola è identificata nell’anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna, cui è fatto riferimento per tutti i dati quantitativi eventualmente rilevanti.

- c) Per superfici asservite all'intervento si intendono le superfici catastali in utilizzazione da parte delle aziende agricole, ricadenti all'interno del territorio comunale, indipendentemente dalle forme di possesso. Le superfici asservite ad un intervento non possono essere asservite ad altri interventi. L'asservimento deve essere registrato, a cura e spese degli interessati, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
- d) Gli interventi edilizi dovranno porre particolare attenzione alle caratteristiche identitarie e distintive del paesaggio agrario, alla conservazione dei caratteri architettonici che connotano il sistema insediativo storico e al recupero delle singole tipologie edilizie di matrice storica, così come identificate nell'elaborato di PSC n. QC 3.1.6.2/01 denominato "indagine conoscitiva del sistema insediativo: analisi e catalogazione del patrimonio edilizio rurale".
- e) Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico e negli ambiti agricoli periurbani, sono inoltre ammessi, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione per il soddisfacimento di esigenze funzionali, di adeguamento tecnologico anche in ragione di sopravvenute modifiche alle norme di settore.
- f) La costruzione di nuovi edifici residenziali destinati alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle aree utilizzate dell'azienda agricola.
- g) Gli interventi di nuova edificazione di attrezzature e infrastrutture produttive sono subordinati alla presentazione al Comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e la demolizione dell'immobile al cessare dell'attività agricola, da trasciversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare.
- h) gli interventi di nuova costruzione di edifici residenziali e produttivi dovranno prioritariamente attenersi alla conservazione o ricostruzione della tipologia distributiva originaria dell'insediamento.

Art. 51. Interventi edilizi non connessi all'attività agricola

1. Il RUE specifica la disciplina degli interventi nel territorio rurale, secondo il criterio per cui il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è ammesso nel rispetto dei seguenti principi:
 - a. per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola e

- per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale.
- b. Per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale.
 - c. Gli interventi di recupero di cui alle lettere a), e b), sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità; nel caso di assenza parziale o totale di tale dotazione minima, l'intervento di recupero è ammesso solo previa convenzione con la quale l'interessato si impegni alla realizzazione, a propria cura e spese, delle opere necessarie.
 - d. Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi.
 - e. L'attuazione degli interventi di recupero comporta, per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli e per le aziende agricole in cui tali beni erano individuati nell'Anagrafe delle aziende agricole, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:
 - nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura. Tale disposizione non si applica nel caso di recupero di edifici di valore tipologico-documentario, così come individuati nell'elaborato di PSC n. QC 3.1.6.2.
 - nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione. Successivamente al decimo anno tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola. Tale disposizione non si applica nel caso di recupero di edifici di valore tipologico-documentario, così come individuati nell'elaborato di PSC n. QC 3.1.6.2.
 - f. I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole e delle aziende agricole sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, contemporaneamente alla variazione nella iscrizione catastale degli edifici non più connessi all'agricoltura.

- g. Negli edifici recuperati, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso (cfr. classificazione delle attività economiche secondo l'indice ISTAT - ATECO):
- residenza
 - agricoltura, silvicoltura e pesca
 - produzione di energia elettrica, gas e vapore
 - esercizi di vicinato e di commercializzazione dei prodotti agricoli locali
 - attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
 - servizi di informazione e comunicazione
 - attività professionali, scientifiche e tecniche
 - amministrazione pubblica
 - istruzione
 - sanità e assistenza sociale
 - attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, ad esclusione delle attività delle discoteche, delle sale da ballo dei night club e simili.

Art. 52. Interventi assoggettati a convenzionamento

1. Sono assoggettati a convenzionamento gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica che riguardano:
- opere edilizie significative sotto il profilo insediativo (interventi di nuova costruzione che determinano un incremento di superficie utile maggiore di mq 1000);
 - elementi/caratteri/strutture delle preesistenze patrimoniali del territorio (così come identificati nell'elaborato di QC n 3.2.1.01 paesaggi rurali e della naturalità);
 - tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale così come definiti dall'allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;

nel caso in cui comportino una o più delle seguenti fattispecie:

- determinino sullo stato del contesto paesaggistico e dell'area, modificazioni ed alterazioni -valutate coerentemente alla metodologia di verifica della compatibilità paesaggistica di cui al D.P.C.M 12 dicembre 2005 e ss.- tali da indurre fenomeni di criticità e rischio paesaggistico;
- incidano significativamente sui cicli ecologici dell'ambiente;
- comportino comunque necessità di infrastrutturazione e dotazione di servizi che esulino dall'auto-organizzazione consolidata degli ambienti agricoli, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità

(approvvigionamento idrico, trattamento delle acque reflue e dei rifiuti, accessibilità e mobilità, ecc...).

2. Sono altresì assoggettati a convenzionamento gli interventi finalizzati alla realizzazione di:
 - attrezzature e infrastrutture produttive connesse ad attività zootecniche ad eccezione degli ammodernamenti di attività esistenti fino ad un massimo di 1000 mq;
 - strutture e impianti per la filiera agroalimentare (trasformazione e distribuzione organizzata)
 - impianti per la produzione di energia da fonte alternativa, eccedenti gli impianti di produzione per "l'auto consumo" aziendale.
3. Sono inoltre assoggettati a convenzionamento gli interventi di recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, che riguardano:
 - ristrutturazione edilizia di edifici esistenti di particolare valore tipologico-documentario individuabili nell'elaborato di PSC n. QC 3.1.6.2;
 - edifici aventi slp maggiore di 1000 mq;
 - edifici e infrastrutture destinati alla produzione di energia elettrica, gas e vapore, ed edifici destinati a servizi di informazione e comunicazione;
 - la demolizione con ricostruzione di interi edifici e il recupero di edifici realizzati in forza di provvedimento edilizio emesso successivamente alla data di entrata in vigore dell'ultima variante al PRG (02 aprile 1996), i quali dovranno prevedere: -la demolizione complessiva dei manufatti; - la bonifica dei luoghi laddove necessario; -il recupero inferiore al 50 % della Sul esistente (determinata sulla base di idoneo atto accertativo asseverato da professionista abilitato) e comunque inferiore a 2000 mq.
4. Nel caso in cui l'intervento di recupero comporti la demolizione e la ricostruzione e nel caso di intervento per il recupero di edifici realizzati in forza di provvedimento edilizio emesso successivamente alla data di entrata in vigore dell'ultima variante al PRG (02 aprile 1996), gli interventi sono assoggettati a convenzionamento disciplinato dal RUE.
5. Al fine di disciplinare i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui alle presenti norme, nonché per la realizzazione di dotazioni ecologiche o di servizi ambientali nel territorio rurale, il RUE può dotarsi di "Carta dei valori territoriali e di indirizzo per la qualificazione dell'agricoltura", in grado di implementare la conoscenza di tratti specifici del settore agricolo e alimentare locale e di correlare le politiche per l'agricoltura e i progetti per la competitività del sistema produttivo derivanti da piani settoriali provinciali, regionali, nazionali ed europei,

con gli obiettivi di tutela e miglioramento del territorio rurale perseguiti dalla pianificazione urbanistica comunale.

CAPO IV - IL TERRITORIO URBANO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Art. 53. Il territorio urbano prevalentemente residenziale: obiettivi e articolazione delle disposizioni normative

1. Il PSC nelle Tavole QS02_01 e QS02_02, propone interventi per nuovi insediamenti e di riqualificazione dell'esistente. La matrice progettuale è costituita dallo spazio pubblico, che assume il ruolo di elemento generatore del progetto. lo spazio pubblico è oggetto di due diversificate politiche progettuali.
2. La prima mediante l'individuazione, nelle schede di indirizzo di cui all'allegato B delle presenti norme, di aree e dotazioni che agiscono in modo sinergico con le dotazioni pubbliche esistenti. Gli spazi pubblici individuati nel progetto urbano completano e potenziano la rete strutturale della "città pubblica".
3. La seconda azione è affidata ai dispositivi perequativi.

53.1 Ambiti per i nuovi insediamenti

1. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili.
2. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.
3. Il PSC perimetra gli ambiti del territorio comunale che possono essere destinati a tali nuovi insediamenti e stabilisce, nelle schede di indirizzo progettuale, la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili, relativa alla capacità insediativa minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbana attese.
4. Le previsioni di nuove espansioni residenziali interpretano l'idea di "ricostruire e completare le aree di frangia", contenendo il consumo di suolo.
5. Correlato agli ambiti per nuovi insediamenti è declinato l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale inerente l'aumento dell'offerta di edilizia sociale.

53.2 Gli ambiti di riqualificazione urbana

1. Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità.
2. Il PSC individua le parti urbane che necessitano di riqualificazione e determina nelle schede di indirizzo progettuale, per ciascuna di esse, gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da assicurare nonché la quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati nell'ambito dell'intervento di riqualificazione.

53.3 Il tessuto consolidato

1. Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione.
2. La pianificazione urbanistica comunale persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso.

CAPO V - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 54. Ambiti specializzati per attività produttive: obiettivi e articolazione delle disposizioni normative

1. Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, per la produzione di beni.

54.1 Ambiti per i nuovi insediamenti

1. Per le aree produttive il PSC propone l'attivazione di una strategia per favorire la delocalizzazione delle imprese di autotrasporto verso le aree presso il casello autostradale; propone inoltre la qualificazione di nuove aree per interventi produttivi a rafforzamento del sistema industriale e artigianale.

54.2 Gli ambiti di riqualificazione

1. Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità.
2. Il PSC individua le parti urbane che necessitano di riqualificazione e determina nelle schede di indirizzo progettuale (Allegato), per ciascuna di esse, gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da assicurare nonché la quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati nell'ambito dell'intervento di riqualificazione.

54.3 Le aree produttive ecologicamente attrezzate

1. Gli ambiti specializzati per attività produttive costituiscono aree ecologicamente attrezzate quando sono dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire prestazioni particolarmente elevate per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
2. In tale ambiti trovano, in particolare, attuazione le direttive di cui all'atto di indirizzo emanato dalla regione Emilia Romagna con Deliberazione dell'assemblea legislativa del 13 giugno 2007, n. 118.

CAPO VI - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ TERZIARIE E COMMERCIALI

Art. 55. Ambiti specializzati per attività terziarie e commerciali: obiettivi e articolazione delle disposizioni normative

1. Per ambiti specializzati per attività terziarie e commerciali si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, per la produzione di servizi.
2. Il settore del terziario commerciale viene promosso nel PSC mediante due azioni principali, una denominata “Scambiatore” e una denominata “Porta Parma”.
3. La prima individua in località Barabasca, nell’area al lato nord del casello autostradale, la localizzazione di funzioni ricettive, espositivo/commerciali, servizi per l’informazione e l’accoglienza, esercizi di vicinato, aree per dotazioni pubbliche e impianti per la distribuzione carburanti nonché la realizzazione di una struttura per l’esposizione e vendita dei prodotti locali e di un punto informativo di promozione turistica ed economica della Val d’Arda.
4. La seconda prevede in corrispondenza dell’ingresso da est al capoluogo, la localizzazione dell’ambito specializzato per il commercio di rilievo sovra comunale, denominato “Porta Parma”. Si individua qui l’insediamento della struttura di vendita di grande distribuzione extralimentare e di medie strutture di vendita anche alimentari (fino a 2.500 mq), nonché la riqualificazione di aree dismesse più interne ma sempre sul fronte via Emilia. L’insediamento di tale grande struttura di vendita è compatibile con le analisi e gli approfondimenti di settore illustrati nel Quadro Conoscitivo.
L’offerta commerciale si completa con la previsione di ampliamento della struttura commerciale esistente nel comparto “Torchina”.
4. Il piano indirizza altresì a promuovere politiche di rivitalizzazione del Centro Storico che trovano una prima concreta risposta nella predisposizione del progetto di indirizzo per il Centro Storico del capoluogo.
5. In termini di compensazioni e perequazioni si stabilisce la regola di mettere in relazione la realizzazione degli insediamenti commerciali/ricettivi con il miglioramento della “città pubblica”, prevedendo aree, strutture, e sistemazioni infrastrutturali che consentiranno un miglioramento complessivo nella qualità insediativa di Fiorenzuola d’Arda.

CAPO VII – DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 56. Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti.
2. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
 - a. gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
 - b. la rete fognaria, gli impianti di depurazione e la recedi canalizzazione delle acque meteoriche;
 - c. gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
 - d. la pubblica illuminazione, al rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
 - e. gli impianti e le reti del sistema delle telecomunicazioni e comunicazioni;
 - f. le strade , gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.
3. Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono definite anche "opere di urbanizzazione primaria" al fine della determinazione degli oneri di urbanizzazione" secondo quanto definito dalla normativa sovraordinata di riferimento.
4. Per quanto non precisato nel presente capo è fatto esplicito richiamo e rinvio al Capo A-V della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

Art. 57. Attrezzature e spazi collettivi

1. Il PSC stabilisce, per i diversi ambiti del territorio comunale, la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni che è necessario garantire.
2. Il PSC prevede la alla possibilità di localizzare impianti e reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale con la relativa individuazione delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano necessarie.
3. Il PSC individua una serie di obiettivi per concretizzare il potenziamento della struttura urbana e territoriale, con iniziative anche supportate dal concorso degli operatori privati attraverso la definizione degli strumenti di perequazione. Gli obiettivi individuano precisi comparti di intervento e, nel caso delle dotazioni per la residenza, con la definizione di un progetto di "settore" che coinvolge il complesso delle aree sottoposte a trasformazione urbanistica.
4. I progetti strategici riguardano, in particolare:

- **“Parco dell’Arda”** con un ambito specifico da assoggettare a progettazione di dettaglio sul margine occidentale dell’insediamento entro i limiti della circonvallazione sud;
- **“Poli sportivo sud e nord”**, che prevede l’acquisizione delle aree non ancora di proprietà pubblica dove sono attualmente presenti i campi sportivi e oltre;
- **“Ciclodromo”** previsto nell’area tra il margine dell’edificato meridionale e la circonvallazione;
- **“Polo scolastico”** mediante l’acquisizione delle aree per il completamento del polo scolastico attualmente in essere;
- **“Palazzetto Porta Parma”** che comprende l’acquisizione delle aree indicate nelle schede di indirizzo e la realizzazione di infrastrutture per lo sport e l’intrattenimento;
- **Ampliamento del cimitero di Fiorenzuola d’Arda**, mediante l’acquisizione dell’area indicata dagli Uffici Comunali nella quale si prevede l’ampliamento;
- **Ampliamento del cimitero di S Protaso**, mediante la realizzazione di una struttura di ampliamento del cimitero esistente;
- **“Scambiatore”** presso la Barabasca per la realizzazione di una struttura che consenta l’esposizione e vendita dei prodotti del territorio e le manifestazioni di promozione turistica ed economica della Val d’Arda;
- **“Passerelle ciclopedonali di attraversamento del Torrente Arda a nord e sud del Ponte di Maria Luigia”**: i due percorsi sono previsti al fine di ottimizzare il collegamento fra le parti est ed ovest della città separate dal Torrente;
- **“nuova sede della polizia municipale”**, prevista sull’asse della via Emilia;

Art. 58. Infrastrutture per la mobilità: obiettivi e interventi

1. Il PSC per i nuovi insediamenti del polo produttivo della “Barabasca”, prevede di ripensare il sistema delle viabilità, aumentando la selezione dei flussi per consentire l’attraversamento dell’area produttiva in direzione nord sud alleggerendo il transito sulla SP 462.:
 - a) per il comparto produttivo a nord la previsione del PSC è di realizzare una intersezione a raso tra la SP 462 e le viabilità di distribuzione interna ai lotti in posizione baricentrica lungo l’asse nord sud; il traffico pesante avrà così un unico punto di intersezione evitando la proliferazione delle intersezioni sulla provinciale.
 - b) per il nodo centrale della Barabasca si individua una soluzione, concordata con la Società Autostrade, che prevede la realizzazione di una intersezione a rotatoria a raso posta ad una distanza adeguata rispetto all’uscita autostradale. La posizione baricentrica dell’intersezione consente la distribuzione alle viabilità esistenti e ai diversi comparti, produttivo e ricettivo, qui localizzati.
 - c) al fine di ridurre il transito di mezzi pesanti sulla SP 462 il PSC propone un “anello” interno all’area produttiva con due soli punti di intersezione con la

provinciale, (intersezione di cui al punto b) e intersezione in corrispondenza delle viabilità di distribuzione dei comparti "ASP_C8/9" da prevedersi pure come accesso a rotatoria).

2. Il PSC prevede inoltre la sistemazione delle intersezioni lungo l'asse urbano della ex via Emilia a partire dalla Porta Parma fino al ponte sull'Arda.
3. In Porta Parma l'asse viario diventa un asse attrezzato urbano con una intersezione a ovest in prossimità del deposito ENI. Questa previsione ha come elemento di ulteriore qualificazione il potenziamento e il collegamento interno tra la via Di Vittorio e via P.mo Maggio, in modo da prevedere il mantenimento del traffico pesante nella parte interna all'area produttiva.
4. In corrispondenza del ponte sull'Arda la nuova intersezione consente lo smistamento dei flussi urbani lungo le due direttrici che delimitano il Centro Storico a nord, via Roma, e a sud, Via Matteotti. È soprattutto questo asse che trova maggior giovamento nell'entrata in funzione della circonvallazione, riportando i livelli di congestione ampiamente entro le soglie di criticità. Questo sistema consente di prevedere ulteriori azioni di gestione del traffico in corrispondenza dell'ospedale consentendo di migliorare la relazione e ridurre i fattori inquinanti, tra la nuova e la vecchia struttura ospedaliera.
5. Di tale razionalizzazione possono far parte anche la creazione di un'intersezione a rotatoria fra Viale Matteotti-Viale Verani e Viale Illica.
6. Oltre il ponte, in direzione Piacenza, sono previsti altri interventi per razionalizzare le intersezioni. La razionalizzazione delle intersezioni consentirà studi di dettaglio per la riprogettazione di tale asse in considerazione del fatto che costituisce la porta di ingresso da Piacenza.
7. Fra gli interventi di miglioramento dell'infrastruttura viaria si segnala inoltre la necessità di individuare un nuovo sottopasso della ferrovia utile al miglioramento dei flussi di traffico determinati dalla presenza dell'ampliamento del presidio ospedaliero della Val d'Arda e del realizzando parcheggio pubblico in Viale Corridoni.
8. La localizzazione del nuovo sottopasso, da validare in accordo con la competente R.F.I., è da prevedere nel tratto tra l'attuale sottopasso ed il Deposito ENI. Va opportunamente perseguito l'obiettivo minimale di un passaggio ciclopedonale che attraversi la ferrovia e colleghi i parcheggi di viale Corridoni con via Roma.
9. Ultimo intervento strutturale risulta quello di potenziamento e prosecuzione della viabilità sul margine occidentale della "città di Dodi", lungo l'Arda tra la ex via Emilia e il polo sportivo meridionale. Le opere connesse ai nuovi insediamenti residenziali e a quelli di riqualificazione consentono di realizzare un percorso continuo ai margini dell'edificato che collega al centro storico, a nord, e alla circonvallazione, a sud, il polo sportivo.

10. Per quanto riguarda la mobilità ciclo-pedonale, la rete dei percorsi attualmente esistente viene completata in corrispondenza degli ambiti per nuovi insediamenti e di riqualificazione. In particolare si realizza un anello continuo lungo il limite meridionale dell'insediamento del capoluogo collegando in più punti il "Parco dell'Arda" e prevedendo due nuove passerelle di attraversamento. Una a nord, in collegamento al polo sportivo settentrionale e di servizio al quartiere Madonna Arda, e una a sud.
11. Va comunque garantita la continuità ciclo pedonale tra l'aggregato urbano e il territorio agricolo che bypassi la circonvallazione a sud come porta paesistico-fruttiva verso Castell'Arquato.
12. Gli interventi sulle infrastrutture per la mobilità veicolare, sopra descritti, saranno accompagnati in sede di progettazione di dettaglio da opportune opere per consentire la continuità dei percorsi ciclo-pedonali, in particolare in corrispondenza delle intersezioni a rotatoria.

Art. 59. Dotazione ecologiche e ambientali

1. Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio (individuate e realizzate con il concorso dei soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale) sono costituite dagli insiemi di spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Rientrano tra le Dotazioni ecologiche ed ambientali anche gli spazi privati che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, attraverso la modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal RUE al fine di ridurre la pressione sull'ambiente dell'insediamento urbano.

TITOLO V – LA VALSAT E IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

Art. 60. Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni

1. Il Piano Strutturale Comunale, sulla base della conoscenza dello stato dell'ambiente illustrata nel Quadro Conoscitivo, definisce nell'elaborato VALSAT le condizioni alla trasformabilità del territorio, necessarie per evitare, ridurre o compensare effetti ambientali negativi connessi agli interventi previsti dal Piano.
2. Le valutazioni di sostenibilità contenute nell'elaborato di VALSAT relative agli ambiti territoriali strategici di trasformazione, costituiscono una prima individuazione delle criticità da affrontare in fase di pianificazione operativa ed attuativa, e delle misure per la mitigazione e la compensazione delle pressioni da integrare e specificare adeguatamente nelle successive dimensioni del progetto.
3. Il Regolamento Urbanistico Edilizio definisce direttamente le condizioni e i limiti per le trasformazioni ammissibili tramite attuazione diretta non programmata attraverso il POC. Il RUE, inoltre, stabilisce gli elaborati tecnici da predisporre a cura del proponente e le procedure per la verifica degli effetti ambientali delle opere e delle trasformazioni previste.
4. Il Piano Operativo Comunale definisce, per le trasformazioni previste, le eventuali condizioni e mitigazioni da prevedere e precisare nei Piani Urbanistici Attuativi.

Art. 61. Monitoraggio dell'efficienza del PSC

1. Al fine di garantire il controllo dell'adeguatezza delle azioni previste dalla pianificazione urbanistica comunale e la congruenza con le caratteristiche ambientali e territoriali dell'ambito comunale, l'Amministrazione Comunale effettua, in relazione all'attuazione delle previsioni, il monitoraggio del PSC e il controllo degli effetti ambientali, sociali ed economici indotti.
2. Il monitoraggio del PSC deve essere effettuato periodicamente e costituisce un sostantivo orientamento al fine della determinazione degli interventi da inserire nel POC, sia per quanto riguarda le azioni di trasformazione, sia per quanto riguarda le azioni di mitigazione degli impatti e di miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio comunale.
3. Il monitoraggio del PSC deve essere effettuato secondo gli indicatori, le componenti ambientali e la tempistica indicati nella VALSAT.
4. Il report dell'attività di monitoraggio, deve esplicitare la congruità dell'attuazione del piano, evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi non previsti e indicare le eventuali necessità di intervenire con opportune misure ed azioni correttive.

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 62. Piani attuativi vigenti

1. Sono confermate le previsioni dei piani urbanistici attuativi approvati precedentemente all'approvazione del presente PSC; fino alla completa esecuzione di detti PUA, i parametri di edificabilità sono quelli prescritti dagli stessi e in tali ambiti si applicano le specifiche prescrizioni progettuali disposte da tali strumenti, oltre alle altre eventuali norme e disposizioni stabilite nella relativa convenzione di attuazione.

Art. 63. Titoli edilizi in corso di efficacia

1. Sono fatti salvi gli interventi assentiti con titoli edilizi emessi precedentemente all'adozione del presente PSC, ovvero asseverati con denunce di inizio attività divenute efficaci antecedentemente all'adozione del presente PSC, fino alla scadenza del termine temporale di efficacia degli stessi.

Art. 64. Accertamento delle superfici

1. Le quantificazioni delle superfici territoriali e fondiari a base della determinazione delle capacità edificatorie espresse nella pianificazione urbanistica comunale, sono assoggettate ad accertamento da effettuarsi in relazione a idoneo rilievo topografico strumentale, da eseguirsi a cura e spese dei soggetti attuatori e asseverato da professionista abilitato alla progettazione.
2. L'individuazione della superficie e dei parametri accertati, costituisce allegato obbligatorio di ogni PUA e di ogni intervento edilizio diretto.
3. L'area asservita ai fini del calcolo della edificabilità consentita, non può essere considerata libera ai fini di un successivo atto abilitativo all'esercizio dell'attività edilizia.
4. Ferma restando l'utilizzazione ai fini edificatori che ha interessato precedentemente l'area asservita, è fatta salva la facoltà di utilizzare indici diversi, che si rendano applicabili successivamente all'asservimento, per effetto di eventuali variazioni nella pianificazione urbanistica comunale.

Art. 65. Deroghe

1. La deroga al PSC può essere disposta esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della legge regionale 25 novembre 2002 n.31 .

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del RUE, del POC e dei PUA.
3. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, per interventi sugli edifici esistenti qualora non sia possibile soddisfare il diritto della persona diversamente abile ad una vita di relazione, garantendo l'accessibilità della propria abitazione e agli altri spazi di vita, ferma restando in ogni caso l'osservanza delle distanze minime previste dagli articoli 873 e 907 del codice civile, l'Amministrazione Comunale può motivatamente rilasciare titoli edilizi a favore di portatori di handicap ovvero di chi ne esercita la tutela o la potestà, per eseguire interventi di eliminazione di barriere architettoniche in deroga alle distanze stabilite dall'ordinamento nazionale, regionale e dalle disposizioni urbanistiche e regolamentari comunali.